



**COMUNE DELLA SPEZIA**  
**AVVOCATURA CIVICA**  
**CDR GARE E CONTRATTI**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°**  
**26 DEL 24/09/2009**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - PRINCIPI INFORMATIVI**

- Art. 1 -Autonomia negoziale**
- Art. 2 -Oggetto, Finalità e Principi**
- Art. 3 -Attività non disciplinate**

### **CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI**

- Art. 4 -Attività istruttoria, preparatoria e propositiva. Determinazione a contrattare**
- Art. 5 -Modalità di contrattazione**
- Art. 6 -Disciplina del contenuto dei contratti**
- Art. 7 -Garanzie provvisorie e definitive**
- Art. 8 -Tutela dei lavoratori**
- Art. 9 -Competenze e Responsabilità**
- Art. 10 - Svolgimento della gara e aggiudicazione.**

### **TITOLO II LA SERIE PROCEDIMENTALE CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI**

- Art. 11 - Procedure di scelta del contraente**
- Art. 12 - Bando di gara, lettera d'invito e pubblicità**
- Art. 13 - Capitolato speciale d'appalto**
- Art. 14 - Requisiti di partecipazione**
- Art. 15 - Controllo e Collegamento tra concorrenti**
- Art. 16 - Cause di esclusione - Chiarimenti ed Integrazioni**
- Art. 17 - Criteri di aggiudicazione**
- Art. 18 - Contenuto dell'offerta**
- Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte**
- Art. 20 - Offerte uguali**
- Art. 21 - Offerta unica**
- Art. 22 - Offerte anormalmente basse**
- Art. 23 - Commissioni di gara nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa**
- Art. 24 - Tornate di gara**

## **CAPO II - PROCEDURA APERTA**

**Art. 25 - Definizione**

**Art. 26 - Il procedimento di gara**

## **CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE**

**Art. 27 - Procedura ristretta -Definizione**

**Art. 28 - Il procedimento di gara - Norme generali**

**Art. 29 - Procedura ristretta semplificata**

## **CAPO IV - PROCEDURA NEGOZIATA**

**Art. 30 -Definizione**

**Art. 31 -Procedura negoziata per Forniture di Beni e Servizi**

**Art. 32 -Procedura negoziata per Lavori Pubblici**

**Art. 33 -Tipi di procedura negoziata**

**Art. 34 -Invito alle procedure negoziate concorrenziali**

**Art. 35 -Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali**

## **CAPO V - ALTRE PROCEDURE**

**Art. 36- Dialogo competitivo**

**Art. 37 - Accordi quadro**

**Art. 38 - Sistemi dinamici di acquisizione**

**Art. 39 – Affidamento dei servizi dell'allegato IIB dlgs. 163/2006 – Principi generali**

**Art. 40 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB dlgs. 163/2006 – Modalità di affidamento**

**Art. 41 - Sponsorizzazioni**

**Art. 42 - Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato**

**Art. 43 – Procedure telematiche di acquisto**

**Art. 44 - Opere di urbanizzazione a scomputo**

## **CAPO VI - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

**Art. 45 -Contratti per l'esecuzione di spese in economia e importi**

**Art. 46 -Ambito di applicazione**

**Art. 47 -Modalità di esecuzione**

**Art. 48 -Amministrazione diretta**

**Art. 49 -Affidamento ed esecuzione per cottimi**

**Art. 50 -Esecuzione con sistema misto**

**Art. 51 -Forma dei contratti**

## **CAPO VII – ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

- Art. 52- Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione**
- Art. 53 - Programmazione**
- Art. 54 - Tipologia di lavori eseguibili in economia e limiti di importo**
- Art. 55 - Divieto di frazionamento**
- Art. 56 - Responsabile del procedimento**
- Art. 57 - Modalita' di esecuzione dei lavori in economia**
- Art. 58 – Documentazione di progetto**
- Art. 59- Forma del contratto**
- Art. 60 - Garanzie**
- Art. 61 - Requisiti delle ditte esecutrici**
- Art. 62 - Subappalto**
- Art. 63 - Piano della sicurezza**
- Art. 64 - Contabilizzazione dei lavori affidati in economia**
- Art. 65- Liquidazione e pagamento dei lavori affidati in economia**
- Art. 66 -Collaudo/certificati di regolare esecuzione**
- Art. 67 - Normativa antimafia**

## **TITOLO III – INCARICHI PROFESSIONALI**

- Art. 68 - Oggetto**
- Art. 69 - Ammissibilità degli incarichi**
- Art. 70 - Programmazione**
- Art. 71 - Tipologia degli incarichi**
- Art. 72 - Tipologia dei soggetti**
- Art. 73 - Elenchi dei professionisti**
- Art. 74 - Requisiti per la iscrizione negli elenchi**
- Art. 75 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco**
- Art. 76 - Incarichi di importo inferiore ad €20.000,00=**
- Art. 77 - Mancanza di candidature**
- Art. 78 - Incarichi e per professionalità non incluse negli elenchi**
- Art. 79 – Indagini di mercato**
- Art. 80 – Cause di esclusione**
- Art. 81 - Registro degli incarichi**
- Art. 82 - Gestione e controllo**
- Art. 83 - Cancellazione dagli elenchi**
- Art. 84 - Disciplinari o convenzioni**
- Art. 85 – Modalità di svolgimento degli incarichi**
- Art. 86 - Corrispettivi per gli incarichi**
- Art. 87 - Pubblicità**
- Art. 88 – Incompatibilità**

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE, ACQUISIZIONE E  
GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE  
CAPO I - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI**

**Art. 89-Alienazione di Beni Mobili**

**CAPO II - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI**

**Art. 90 -Oggetto**

**Art. 91 -Individuazione del Prezzo**

**Art. 92-Beni Vincolati**

**Art. 93 -Vendita di Beni Soggetti a Diritto di Prelazione**

**Art. 94 -Procedure di Vendita**

**Art. 95 -Procedura aperta**

**Art. 96 -Procedura negoziata**

**Art. 97 -Procedura negoziata Diretta**

**Art. 98 -Offerte per Procura e per Persona da Nominare**

**Art. 99- Permuta**

**CAPO III - ACQUISTO DI BENI IMMOBILI**

**Art. 100 -Acquisto di Beni Immobili**

**TITOLO V - LA SERIE NEGOZIALE  
CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

**Art. 101 - Competenza alla stipula**

**Art. 102 - Modalità di stipula**

**Art. 103 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti**

**Art. 104 - Spese contrattuali**

**Art. 105 - Repertorio e custodia dei contratti**

**Art. 106 - Originali e copia del contratto**

**Art. 107 - Registrazione del contratto**

**Art. 108 - Rinnovo e Proroghe contrattuali**

**CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

**Art. 109 - Controlli sull'esecuzione del contratto**

**Art. 110 -Consegna in pendenza di stipulazione**

**Art. 111 -Contratti aggiuntivi**

**Art. 112 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'esecutore**

**Art. 113 – Collaudo, regolare esecuzione e verifica della conformità**

**Art. 114 - Penali**

**Art. 115 - Clausole compromissorie**  
**Art. 116 - Disposizioni finali e di abrogazione**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - PRINCIPI INFORMATORI**

#### **Art. 1 - Autonomia negoziale**

1. Il Comune è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale e può essere parte di qualsiasi contratto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali le quali non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo all'Amministrazione.

#### **Art. 2 - Oggetto, Finalità e Principi**

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 7 del T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000, disciplina, nell'ambito della normativa comunitaria vigente nell'ordinamento italiano, della Legge statale e regionale, dei regolamenti e dello Statuto, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune.
2. Il Regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse dell'Ente.
3. L'attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legittimità, buon andamento, efficacia, efficienza, economicità, tempestività e semplificazione; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

#### **Art. 3 - Attività non disciplinate**

1. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento: a) le convenzioni, gli atti di costituzione dei consorzi, gli accordi di programma e di cooperazione fra Enti di cui agli articoli 30, 31 e 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed alle disposizioni Statutarie; b) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990; c) gli incarichi esterni di collaborazione coordinata e continuativa, di natura occasionale, consulenza, studio e/o ricerca ai sensi dell'art. 110 comma 6 del D.Dlgs 267/2000 smi d) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI**

### **Art. 4 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrattare**

1. L'espletamento delle attività istruttorie e preparatorie degli atti necessari alla contrattazione appartiene al Dirigente del Centro di Responsabilità competente, secondo il Regolamento degli Uffici e Servizi vigente, alla formulazione della proposta sul rapporto contrattuale da instaurare.
2. Il Dirigente di cui al precedente comma 1, che è denominato "Dirigente proponente", è il Dirigente, responsabile del procedimento di spesa, di entrata o di esecuzione, a cui fa capo la responsabilità della gestione del contratto.
3. Nel caso di responsabilità ripartita, l'attività contrattuale sarà posta in capo ai Dirigenti interessati, specificando la rispettiva competenza.
4. La volontà dell'Amministrazione di contrattare, viene espressa con apposita determinazione del Dirigente proponente in cui devono essere specificati: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto; c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale o disciplinare ed in genere tutto quanto attiene alle prestazioni delle parti ; d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente; e) il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 od il responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici; in mancanza di tale indicazione il responsabile del procedimento è il Dirigente proponente.
5. Nel caso di ricorso alle procedure negoziate, la determinazione a contrattare deve puntualmente indicare i presupposti e le circostanze che in concreto integrano la fattispecie normativa, tra quelle ammesse dal Codice dei Contratti e segnatamente dagli artt. 56 e 57.
6. La determinazione a contrattare deve approvare lo schema di contratto ed obbligatoriamente il capitolato speciale d'appalto, documenti ove è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare. Detta disciplina può essere formulata, per le parti non specificamente prestazionali, con richiami a fonti normative e /o regolamentari e/o capitolati generali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata, ancorché non materialmente allegata, ha natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente Regolamento.
7. Per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma precedente è formulata mediante applicazione analogica dei principi regolatori dei contratti tipici simili.
8. L'Ufficio Gare e Contratti fornisce attività di assistenza, consulenza e supporto ad ogni C.d.R. responsabile del procedimento di spesa o di entrata relativo al contratto ed individua al suo interno il Responsabile per lo svolgimento degli atti di gara fino alla stipula del contratto.
9. La collocazione organica e la strutturazione dell'ufficio Gare e Contratti, sono disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente.

### **Art. 5 - Modalità di contrattazione**



1. I contratti per gli acquisti, per le forniture, per l'esecuzione di lavori pubblici, per lo svolgimento di servizi ed acquisizione in genere di prestazioni e, in via generale, per ogni contratto da cui derivi una spesa per l'Amministrazione comunque rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, devono essere aggiudicati nelle forme dell'evidenza pubblica con procedura aperta o ristretta ovvero, se espressamente previsto da disposizioni di legge o del presente regolamento, da procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando.

2. Quando sia utile disporre di contratti di durata, in particolare nel caso di lavori di manutenzione e nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l'esatta entità degli interventi o delle prestazioni che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell'Amministrazione, si potrà far ricorso all'accordo quadro, al contratto aperto o alle forme comunque denominate dalla normativa vigente, in cui l'individuazione del contraente è effettuata per categorie e la prestazione è pattuita con riferimento ad una delle seguenti modalità: a) definizione dell'importo massimo di spesa con stima della durata contrattuale per il suo utilizzo: in tal modo l'importo è fisso e la durata è variabile; b) definizione di un determinato arco di tempo, con stima del corrispettivo che si prevede di assegnare: in tal modo la durata contrattuale è fissa, mentre l'importo di assegnazione ha carattere variabile rispetto a quanto stimato. Nel caso di ricorso a tali forme la disciplina è determinata dall'art. 59 del Codice dei contratti e, per i soli lavori di manutenzione, anche dall'art. 154 del DPR 554/99 e norme da esso richiamate.

3. I contratti riguardanti alienazioni di beni patrimoniali disponibili, concessioni di beni demaniali o del patrimonio indisponibile ed in genere quelli ai quali derivi una entrata per l'Amministrazione, sono disciplinati in conformità a quanto disposto nel Titolo IV del presente regolamento.

### **Art. 6 - Disciplina del contenuto dei contratti**

1. I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinarne l'esecuzione secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.

2. I contratti devono contenere : a) l'individuazione dei contraenti; b) l'oggetto del contratto; c) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni; d) le obbligazioni delle parti contraenti; e) il corrispettivo contrattuale e le modalità di pagamento; f) la durata e la decorrenza del contratto; g) le cause di risoluzione ed eventuale clausola risolutiva espressa; h) le garanzie a favore dell'Amministrazione per la buona esecuzione e le penali per ritardo o per altri tipi di inadempienza non determinanti la risoluzione; i) le modalità di risoluzione delle controversie, dovendosi comunque escludere il ricorso ad arbitri; l) le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

3. Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:

- a) le assicurazioni per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera da parte del soggetto aggiudicatario
- b) la facoltà di variazioni della prestazione richiedibili dall'Ente, di proroga e/o rinnovo;
- c) la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti relativi a prestazioni di servizi e forniture di durata pluriennale;
- d) i requisiti del personale da impiegare e le norme di tutela dei lavoratori;
- e) le modalità di controllo, di collaudo o regolare esecuzione, anche attraverso indicatori di qualità;

- f) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- g) la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all'art. 1341, 2° comma del codice civile a meno che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, dal capitolato generale per l'appalto di lavori pubblici, da regolamento generale o locale, dal capitolato speciale o disciplinare o schema di contratto posti a base di gara;
- h) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.

4. I contratti devono avere termini e durata certi. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito: ogni previsione contrattuale difforme è nulla.

5. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui ai precedenti commi 2 e 3, le clausole contenute nel capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche e negli altri atti generali, quando non sono direttamente applicabili possono essere specificamente richiamate e, in tal caso, fanno parte ad ogni effetto del contenuto del contratto.

### **Art. 7 – Garanzie provvisorie e definitive**

1. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche e quelli relativi alla fornitura di beni o di servizi, la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, deve essere prestata per un valore pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nella lettera d'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità previste dall'art. 75 Dlgs. 163/2006.

2. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, è necessaria la presentazione di idonea cauzione a favore del Comune nella misura del 10% dell'importo contrattuale ed in applicazione dell'art. 113 del Codice dei contratti. In caso di stipulazione di un atto aggiuntivo ad un contratto principale con aumento dell'importo contrattuale, il contraente dovrà presentare la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale.

3. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti da contratti affidati con le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia le garanzie richieste sono indicate dal Titolo II Capo VI e VII del presente regolamento.

4. In ogni caso la cauzione deve essere obbligatoriamente prestata, indipendentemente dall'importo contrattuale, qualora il contraente detenga beni comunali.

5. Il Comune, in presenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto, ha diritto di incamerare con atto unilaterale la cauzione in tutto o in parte, restando salva l'azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione venga incamerata nel corso del contratto, deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in mancanza, il Dirigente del C.d.R. competente può disporre di trattenere le somme fino alla concorrenza di quanto dovuto al contraente.

5. Il Dirigente provvede sullo svincolo della cauzione dopo aver verificato il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali salvo diverse modalità di legge o di capitolato.

## **Art. 8 - Tutela dei lavoratori**

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti: a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento; b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti; c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Verificato il mancato rispetto di tali disposizioni e degli obblighi contributivi e retributivi, il Comune può sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune applica le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, dichiara la risoluzione del contratto.

## **Art. 9 - Competenze e Responsabilità**

1. Ferme restando le competenze di cui all'art. 4 in materia di procedimenti contrattuali, Il C.d.R. Gare e contratti, cura i procedimenti di gare aperte e ristrette per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. Il C.d.R. Provveditorato, a seguito della richiesta del dirigente interessato, è responsabile per i procedimenti relativi ad acquisizioni di beni e servizi in economia, per importi compresi tra € 20.000,00= ed € 206.000,00= in base alle norme del presente Regolamento per le spese economiche di cui agli artt. 45 e seguenti.  
Il C.d.R. Provveditorato, inoltre, è responsabile dei procedimenti per i contratti di cui al successivo titolo IV
3. Per tutte le acquisizioni di beni e servizi di importo compreso tra €5.000,00= ed €20.000,00= il Dirigente del CDR competente, può provvedere mediante procedura aperta, ristretta o negoziata, individuando all'interno del proprio CDR il responsabile per lo svolgimento della gara.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi in economia di importo pari o inferiore ad €5.000,00= ed in ogni caso per i contratti di pari valore, provvede il Dirigente del CDR competente.
5. Le procedure negoziate di cui al successivo titolo II, capo IV e le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia di cui al Capo VII, sono curate dal Servizio diretto dal Dirigente proponente.
6. Nel caso di procedure aperte o ristrette, da quando la determinazione a contrattare viene trasmessa al C.d.R. Gare e Contratti, la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente è individuata all'interno del C.d.R. Gare e Contratti.
7. Per le acquisizioni di beni e servizi in economia che rientrano nella competenza del C.d.R. Provveditorato la responsabilità del procedimento è individuata all'interno del C.d.R. Provveditorato.

## **Art. 10 – Svolgimento della gara e aggiudicazione.**

1. Le gare vengono esperite in luogo aperto al pubblico, nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito e sono presiedute dal Dirigente del C.d. R. Gare e contratti qualora ricorrano le

condizioni di cui al precedente art. 9; in tutti gli altri casi presiede la gara il Dirigente del CDR competente. Ogni Dirigente può delegare un funzionario. Oltre al Presidente devono essere presenti due testimoni.

2. L'Autorità di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto del principio di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento; accerta il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte, esamina la documentazione di carattere giuridico/amministrativo e provvede alla siglatura di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta.

Per motivate esigenze può essere disposta la sospensione temporanea con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara.

3. Di tutte le operazioni di gara viene redatto apposito verbale. Il verbale di gara non costituisce contratto.

4. I lavori del seggio di gara, quando la stessa viene aggiudicata solo in base al prezzo offerto, si svolgono in seduta pubblica e si concludono con l'aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto primo classificato in graduatoria; l'aggiudicazione sarà definitiva sulla base di quanto espressamente previsto nel bando di gara dopo verifica circa il possesso di requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

5. In caso di gara da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, solo la fase di apertura ed esame della documentazione amministrativa è svolta secondo quanto descritto al precedente comma 2, mentre la valutazione dell'offerta è a cura di un'apposita commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente competente ed il cui funzionamento è regolato dal successivo art. 23.

6. Con determinazione del Dirigente responsabile della procedura di affidamento, come indicato al precedente articolo 9, si procede all'approvazione del verbale di gara ed alla aggiudicazione definitiva, previa verifica circa il possesso di requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

7. A seguito dell'aggiudicazione definitiva si procede sempre alla stipula del contratto, in una delle forme di cui al successivo articolo 102.

## **TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE**

### **CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI**

#### **Art. 11 - Procedure di scelta del contraente**

1. Il Comune sceglie il contraente seguendo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di contratti ed in particolare:

a) con procedura aperta, in cui ogni operatore economico può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;

b) con procedura ristretta, in cui solo le imprese che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono state invitate dall'Amministrazione possono presentare offerte;

c) con procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta le imprese scelte, previa o meno pubblicazione del bando, negoziando con una o più di esse le condizioni del contratto e garantendo parità di trattamento a tutti gli offerenti.

2. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà del Comune utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.

Nell'uso di procedure telematiche con firma digitale degli atti, i soggetti abilitati sono individuati sulla base delle norme di organizzazione dell'Ente.

Il sistema per le procedure telematiche è realizzato con modalità e soluzioni che impediscano di operare variazioni su documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.

Si applica il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 e smi.

3. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al Dlgs. 163/2006, si osservano le norme di cui agli artt. 39 e 40 del presente regolamento.

### **Art. 12 - Bando di gara, lettera d'invito e pubblicità**

1. La scelta del contraente nel caso di procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con bando, è preceduta dalla pubblicazione del bando di gara, che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

2. Nella procedura aperta la disciplina della gara è contenuta nel bando ovvero nel documento integrativo da esso richiamato denominato disciplinare di gara.

Nella procedura ristretta la disciplina della gara è contenuta nel bando e nella lettera-invito.

In ogni caso il bando o la lettera d'invito possono essere integrati da quanto contenuto nei modelli di richiesta o di istanza predisposti dall'Amministrazione ed utilizzabili dai concorrenti.

3. Il bando di gara, unitamente ai suoi allegati, è approvato con determinazione del Dirigente responsabile della procedura di spesa, a meno che lo stesso non sia meramente riproduttivo della volontà manifestata nella determinazione a contrattare. Lo stesso Dirigente provvederà alla sottoscrizione del bando, del disciplinare di gara e/o della lettera d'invito. Il bando di gara fa menzione della determina a contrarre.

4. Nella determinazione il Dirigente attribuisce la responsabilità del procedimento. In caso di non indicazione il responsabile del procedimento è il Dirigente.

5. Il bando di gara deve indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.

6. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida. Anche quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ed all'interesse pubblico.

7. Il bando di gara, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente a cura del CDR preposto al procedimento di gara.

8. In assenza di specifiche disposizioni normative i bandi devono essere comunque pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. A cura degli uffici interessati possono essere individuate ulteriori forme aggiuntive di pubblicità come previsto dall'art. 66 comma 15 del Codice dei contratti.

9. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e comunicato a tutti i partecipanti.

### **Art. 13 - Capitolato speciale d'appalto**

1. Il capitolato speciale d'appalto costituisce, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, il documento fondamentale sul contenuto del contratto. Lo stesso deve contenere con adeguata specificazione e senza espressioni equivoche:

- a) gli elementi tecnici essenziali in relazione al tipo di lavoro da appaltare o al bene o servizio da acquisire;
- b) le eventuali prescrizioni da inserire nella procedura di gara, se non previste in altri atti della procedura;
- c) l'indicazione degli impegni e degli obblighi delle parti da inserire nel contratto;
- d) le garanzie, le coperture assicurative, le penali, gli eventuali ulteriori strumenti a tutela dell'Amministrazione;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto.

2. Per gli appalti di lavori pubblici si osservano le prescrizioni del capitolato generale approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145 e s.m.i. secondo quanto specificato negli atti di gara.

### **Art. 14 - Requisiti di partecipazione**

1. I requisiti di ammissibilità alle gare hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei e sono precisati nel bando; gli stessi sono fissati tenendo conto delle indicazioni di legge o, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto della gara.

2. Salvo diversa indicazione normativa i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento di presentazione dell'offerta.

3. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.

4. A tal fine il Comune, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, può predisporre appositi modelli di dichiarazioni/istanze che possono costituire parte integrante della disciplina di gara, il cui diretto utilizzo rimane nella facoltà dei partecipanti.

Il Comune procede alle verifiche nei confronti dell'impresa aggiudicataria ed, anche a campione, nei confronti dei concorrenti, secondo modalità organizzative definite dal Dirigente responsabile della procedura di gara.

### **Art. 15 – Controllo e Collegamento tra concorrenti**

1. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. L'Autorità di gara esclude dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

### **Art. 16 – Cause di esclusione - Chiarimenti ed Integrazioni**

1. Le cause di esclusione dalla gara d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.

2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito, per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, possono comunque determinare l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo se ciò risponde ad un particolare interesse dell'Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.

3. Nel caso di presentazione di documentazione incompleta o non sufficientemente chiara è facoltà dell'Amministrazione o della commissione di gara richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi. In ogni caso non è possibile invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi e documenti essenziali del tutto mancanti

4. Con provvedimento motivato si procede all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara nei confronti dei concorrenti che, nell'eseguire prestazioni o servizi a favore dello stesso Comune, si siano resi colpevoli di negligenza, di inadempienza o malafede debitamente accertate o non abbiano adempiuto agli obblighi per procedere alla stipulazione del contratto aggiudicato o definitivamente assegnato dal Comune, per cause imputabili all'affidatario e non giustificabili. Il provvedimento deve comunque indicare il termine di cessazione degli effetti.

### **Art. 17 - Criteri di aggiudicazione**

1. I criteri di aggiudicazione, previste dalle specifiche discipline, devono essere indicati nel bando e nella lettera di invito.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, per gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali è stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo elemento del prezzo, il criterio di aggiudicazione è il massimo ribasso.

3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'individuazione delle varie componenti dell'offerta, rilevanti per l'attribuzione dei punteggi, deve essere effettuata dal CDR competente valutando i profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto ed avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione contraente. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto quali, a titolo esemplificativo:

a) il prezzo;

- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

Il bando di gara elenca i criteri di valutazione e precisa il valore ponderale massimo attribuibile a ciascuno di essi, in modo da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, la migliore offerta.

Nel caso in cui la ponderazione risulti impossibile per ragioni dimostrabili, il bando di gara indica comunque l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove il responsabile del procedimento non sia in grado di stabilirli tramite le risorse interne, provvede a nominare uno o più esperti con la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.

4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione e che sia comunque rilevante ai fini delle prestazioni da svolgere, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza.

5. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta.

6. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, il bando può prevedere punteggi minimi sugli elementi tecnico-qualitativi delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute ammissibili.

### **Art. 18 - Contenuto dell'offerta**

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.

2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque essere espressa sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni speciali di legge, e se il bando non prevede espressamente, è da considerarsi prevalente l'indicazione apposta in lettere.



3. Non sono ammissibili offerte in aumento.

### **Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte**

1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza. L'offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura, secondo le modalità indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito.

2. Il recapito dell'offerta al Comune deve avvenire conformemente a quanto previsto del bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato, nei termini previsti.

3. Nei procedimenti telematici possono essere ammesse, per la presentazione dell'offerta, forme diverse da quelle previste nei precedenti commi del presente articolo, ferma restando la necessità di assicurare la segretezza delle offerte, l'attendibilità e la riferibilità delle stesse.

### **Art. 20 - Offerte uguali**

1. In presenza di due o più offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione richiedendo ai concorrenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l'offerta.

2. Qualora non tutti i concorrenti che hanno formulato offerta uguale siano presenti, l'Amministrazione può richiedere a tutti coloro che hanno offerto lo stesso prezzo, la presentazione ulteriore offerta in busta sigillata, per individuare l'offerta più conveniente e secondo le modalità che saranno disposte dall'Autorità di gara.

3. Se nessuno dei concorrenti che hanno formulato offerta uguale è presente, ovvero se l'Amministrazione non richiede la presentazione di ulteriore offerta ai sensi del comma precedente, si procederà mediante sorteggio.

### **Art. 21 - Offerta unica**

1. Si può procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando e/o nella lettera d'invito.

### **Art. 22 - Offerte anormalmente basse**

1. Per le gara con aggiudicazione al prezzo più basso, qualora l'Autorità di gara individui, in applicazione dell'art. 86 Dlgs. 163/2006, una o più offerte anomale, la stessa attiva il procedimento per la valutazione della congruità in contraddittorio e valuta gli elementi costitutivi dell'offerta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 87, 88 e 89 Dlgs. 163/2006.

Il concorrente deve far pervenire entro il termine perentorio assegnatogli e con le modalità richiestegli nell'apposita comunicazione, le giustificazioni scritte sulla composizione dell'offerta.

Dopo l'esame delle giustificazioni e nel rispetto del principio del contraddittorio, l'Autorità di gara

adotta gli atti conseguenti ai fini dell'aggiudicazione.

2. Per le gare con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione dell'anomalia, nel rispetto del contraddittorio come indicato al comma precedente, è svolta dalla Commissione giudicatrice che terminerà i propri lavori con la formazione della graduatoria di merito e la proposta all'Amministrazione per l'aggiudicazione della gara

3. Per gli affidamenti di lavori di importo inferiore o pari ad 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il bando può prevedere l'esclusione automatica delle offerte alle condizioni di cui all'art. 122 co. 9 del D.Lgs.163/2006.

4. Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore o pari ad €100.000,00= il bando può prevedere l'esclusione automatica delle offerte alle condizioni di cui all'art. 124 co. 8 del D.Lgs.163/2006.

5. In ogni caso e in qualsiasi procedimento di gara, anche indipendentemente dalla procedura di verifica dell'anomalia disciplinato per legge e dal presente regolamento, è sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di valutare la congruità del prezzo offerto e procedere all'aggiudicazione solo se conveniente.

### **Art. 23 - Commissioni di gara nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa**

1. Nei casi in cui la gara debba aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione e l'esame delle offerte sono affidate ad una Commissione di gara, presieduta dal Dirigente individuato ai sensi dell'art. 9 e composta almeno da altri due membri esperti con specifica competenza nella materia oggetto di gara, interni all'Amministrazione. Il numero dei componenti della Commissione non può essere superiore a cinque.

2. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dal Dirigente proponente con propria determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3. Solo in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità e fatte salve le disposizioni nazionali specificamente applicabili, i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25 del D.Lgs 163/2006 in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara.

In alternativa è possibile scegliere i commissari esterni diversi dal presidente secondo criteri di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

4. L'atto dirigenziale di nomina dei membri esterni, in considerazione dello specifico oggetto di gara, dovrà contenere idonea motivazione sulla scelta effettuata, la competenza e capacità professionale del soggetto prescelto. In tale atto dovrà altresì essere determinato l'ammontare il relativo compenso.

5. Successivamente all'esame della documentazione amministrativa, secondo quanto indicato all'art. 10, i lavori della Commissione si svolgono nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate:

- a) apertura, in seduta pubblica, dei plichi contenenti le offerte tecniche, verifica del contenuto degli stessi ai sensi a quanto stabilito dagli atti di gara.
  - b) esame, in seduta riservata, degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta e valutazione della stessa con attribuzione dei relativi punteggi e verbalizzazione delle operazioni svolte.
  - c) comunicazione ai concorrenti, secondo le modalità indicate nel bando, di data, ora e luogo in cui si provvederà alla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche;
  - d) lettura, nella seduta pubblica fissata, dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente a seguito della valutazione degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta; apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuzione del punteggio riservato all'elemento prezzo e conseguente formazione della graduatoria di gara. In caso di offerte anomale, per il procedimento di verifica, si applica quanto disposto dall'art. 22;
  - f) proposta all'Amministrazione di aggiudicazione a favore del concorrente risultato primo classificato nella graduatoria di merito.
- Il Dirigente competente provvede con propria determinazione all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.  
dell'articolo 10.

#### **Art. 24 - Tornate di gara**

1. Quando l'Amministrazione procede a più gare d'appalto da esperirsi nella medesima giornata, le stesse si svolgono secondo l'ordine decrescente di importo.
2. Nel caso di cui al precedente comma, è sufficiente la presentazione da parte di un'impresa che partecipa a più di una gara della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato, purché tale possibilità sia contemplata nel bando di gara.

### **CAPO II - PROCEDURA APERTA**

#### **Art. 25 - Definizione**

1. La procedura aperta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti per la partecipazione richiesti nel bando di gara e negli atti da esso richiamati.
2. Il Comune si avvale di norma della procedura aperta nei seguenti casi: a) per contratti da cui deriva un'entrata al Comune ; b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti; c) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto anche in considerazione della celerità della procedura rispetto ad altri sistemi di gara.

#### **Art. 26 - Il procedimento di gara**

1. Il bando di gara rappresenta l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di aggiudicazione.

2. La seduta di gara è presieduta dal Dirigente individuato ai sensi dell'art. 9 e si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo uno dei metodi previsti dalle leggi vigenti e dettagliatamente illustrati nel bando.

3. Delle operazioni di gara deve essere redatto apposito verbale che deve esplicitare, in caso di esclusione, le relative motivazioni.

### **CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE**

#### **Art. 27 - Procedura ristretta - Definizione**

1. La procedura ristretta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare soltanto coloro che sono stati invitati dal Comune in applicazione delle regole di partecipazione indicate nel bando.

2. Il Comune si avvale di norma del procedimento della procedura ristretta quando si rende opportuna una preselezione dei concorrenti ed in tutti i casi in cui si ritiene tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

#### **Art. 28 - Il procedimento di gara - Norme generali**

1. La gara si svolgerà secondo quanto dettagliatamente illustrato nella lettera d'invito stessa che rappresenta, unitamente al bando di gara, l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara

2. Il Dirigente proponente provvede all'esame delle richieste di invito pervenute e, nei termini previsti dal bando, dopo aver redatto l'elenco degli operatori economici da invitare, spedisce la lettera d'invito .

#### **Art. 29 – Procedura ristretta semplificata**

1. La procedura ristretta semplificata riguarda i soli appalti di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00=, ed è interamente regolata ai sensi dell'art. 123 del D.lgs 163/2006 smi.

### **CAPO IV - PROCEDURA NEGOZIATA**

#### **Art. 30 - Definizione**

1. La procedura negoziata è la procedura eccezionale di scelta del contraente mediante la quale, nei soli casi ammessi dalla legge, il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

2. Il ricorso alla procedura negoziata in una delle forme di seguito indicate deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 4; il

provvedimento di aggiudicazione deve dar conto della congruità del prezzo.

3. Si può provvedere, in linea generale, mediante procedura negoziata non concorrenziale allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, quando l'estrema urgenza, risultante da atti imprevedibili per la Stazione Appaltante, sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento della gara ufficiosa e, per i lavori, nelle ipotesi di urgenza e somma urgenza come qualificate dal normativa di settore applicabile. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione. Il Dirigente responsabile procede preventivamente ad una indagine di mercato e dà conto degli elementi considerati per ritenere l'unicità del prestatore.

4. Il cottimo fiduciario è disciplinato dal Titolo II Capo VI e VII del presente regolamento riguardanti le acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia.

### **Art. 31 - Procedura negoziata per forniture di beni e servizi**

1. Per l'affidamento di forniture di beni e servizi, il Comune può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. E' possibile omettere la pubblicazione del bando di gara se vengono invitati alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 del D.Lgs. 163/2006 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.

2. L'amministrazione negozia con gli offerenti le offerte per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari ed individua la migliore offerta in base ad uno dei criteri indicati all'art. 17 del presente Regolamento.

3. L'Amministrazione garantisce la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Il bando può prevedere che la procedura si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare in base ai criteri di aggiudicazione indicati.

5. L'Amministrazione può aggiudicare i contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni contrattuali della gara rimasta non aggiudicata;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della

estrema urgenza non devono essere imputabili all'Amministrazione.

6. Per le forniture la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è inoltre consentita:

- a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe il Comune ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

7. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è, inoltre, consentita:

- a) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
- b) per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al Comune, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- c) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini della verifica del superamento delle soglie comunitarie di cui all'articolo 28 D.Lgs. 163/2006.

### **Art. 32 - Procedura negoziata per Lavori Pubblici**

1. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad 1.000.000,00 di Euro, il Comune può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara quando in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal D.lgs 163/2006 in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere

modificate in modo sostanziale le condizioni contrattuali poste a base di gara rimasta non aggiudicata. E' possibile omettere la pubblicazione del bando di gara se vengono invitati alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 del D. Lgs. 163/2006 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.

2. L'amministrazione può ricorrere alla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

3. L'amministrazione negozia con gli offerenti le offerte per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari ed individua la migliore offerta in base ad uno dei criteri indicati all'art. 17 del presente Regolamento.

4. L'Amministrazione garantisce la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

5. Il bando può prevedere che la procedura si svolta in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare in base ai criteri di aggiudicazione indicati.

6. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad 1.000.000,00 di Euro, il Comune può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, anche senza pubblicazione di un bando di gara quando in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura.

7. Nei contratti pubblici relativi ai lavori, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è, inoltre, consentita: per i lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera oggetto del progetto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che esegue tale opera nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al Comune, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

8. Ai sensi dell'art. 122, c.7 e 7 bis Dlgs. 163/2006 è comunque consentito il ricorso alla procedura negoziata anche senza la previa pubblicazione del bando per lavori di importo complessivo fino a cinquecentomila euro. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici da consultare secondo il procedimento indicato all'art. 33 in numero minimo di 3 per lavori fino a 100.000,00= ed in numero minimo di 5 per lavori d'importo compreso tra 100.000,00 e 500.000,00=

9. Per gli appalti di lavori relativi ai beni culturali, la procedura negoziata è altresì ammessa nei casi consentiti dall'art. 204 D.Lgs. 163/2006.

### **Art. 33 - Tipi di procedura negoziata**

1. Fatte salve le ipotesi previste dagli articoli precedenti in cui è possibile ricorrere all'affidamento diretto, la procedura negoziata è preceduta da confronto concorrenziale proceduralizzato al fine di coniugare i principi di concorrenza e parità di trattamento con quelli di efficienza, buon andamento e celerità.

Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e previa selezione di un numero minimo di operatori economici, come previsto dall'art. 32 comma 8 del presente Regolamento.. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il Comune sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.

2. Le procedure negoziate concorrentiali vengono svolte di regola mediante gara ufficiosa nel rispetto di quanto previsto dai successivi artt. 34 e 35.

#### **Art. 34 - Invito alle procedure negoziate concorrentiali**

1. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrentiali può essere inoltrato con lettera, telegramma e sistemi telematici, nel rispetto dei principi di efficienza, parità di trattamento tra i concorrenti, trasparenza e celerità del procedimento.

2. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrentiali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Devono essere invitate alla gara ufficiosa almeno tre imprese se sussistono in tal numero sul mercato. Nel caso di lavori saranno utilizzati di preferenza e secondo il principio di rotazione gli elenchi formati annualmente dall'Amministrazione per la procedura ristretta semplificata.

4. Alle imprese invitate deve essere richiesta l'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. od in quelli corrispondenti di altri paesi e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto, il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, l'insussistenza di cause impeditive a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ed in genere tutto quanto specificato nella lettera d'invito.

5. Le imprese vengono scelte, tra quelle in possesso dei necessari requisiti di comprovata capacità, affidabilità e correttezza in precedenti rapporti anche con altre Amministrazioni, risultanti da ogni elemento in possesso dell' Amministrazione.

6. Oltre ai casi in cui ciò è previsto dalla vigente normativa, la procedura negoziata può essere preceduta da un bando di gara volto a sollecitare nei confronti dell'Amministrazione richieste d'invito. Tale procedimento sarà attivato qualora il Dirigente proponente lo ritenga necessario soprattutto nei casi in cui, attesa la peculiarità dell'oggetto del contratto, non si è a conoscenza di un numero congruo di soggetti a cui rivolgere l'invito tale da garantire lo sviluppo di un'opportuna competizione.



7. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviene, in alternativa:

- a) mediante l'utilizzo, secondo criteri di rotazione, di elenchi di operatori economici qualificati attivato dall'amministrazione ai sensi del presente regolamento;
- b) mediante indagini di mercato.

### **Art. 35 - Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali**

1. Una volta pervenute le offerte nel termine indicato nella lettera d'invito, l'Autorità di gara provvede all'esame delle offerte in seduta pubblica, nel giorno, luogo ed ora indicati nella lettera di invito alla presenza di due testimoni scelti nell'ambito dei dipendenti del servizio interessato. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente responsabile della spesa e dai testimoni. Nel caso di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla valutazione delle offerte provvede la commissione di gara come previsto dall'art. 23 del presente regolamento.

2. Nei casi in cui, pur ricorrendo i presupposti per l'affidamento diretto, venga utilizzata comunque la procedura negoziata concorrenziale, alla valutazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può provvedere direttamente il Dirigente responsabile della spesa.

3. Gli appalti sono affidati all'operatore economico che ha formulato l'offerta migliore considerati gli elementi di volta in volta utilizzati e preventivamente indicati nell'invito o nel bando. Tuttavia quando risulti che nessuna delle offerte tra quelle presentate è sufficientemente conveniente o vantaggiosa per l'Amministrazione, secondo i criteri ed i limiti minimi eventualmente previsti negli atti di gara, il Dirigente può apportare modifiche ai criteri ed alle prescrizioni tecniche e comunica tali modificazioni a tutti i partecipanti. Questi ultimi devono avere la possibilità di presentare offerte nuove o proposte di miglioramento sulla base delle modifiche apportate dall'Amministrazione.

Quindi, nel termine stabilito dal Dirigente, tutti i concorrenti possono presentare l'offerta finale.

Il Dirigente provvede all'aggiudicazione in base ai criteri predeterminati, fatta salva la possibilità di non aggiudicare. Per la stipula del contratto si osserva quanto disposto dal Titolo V Capo I del presente Regolamento.

## **CAPO V - ALTRE PROCEDURE**

### **Art. 36- Dialogo competitivo**

1. Il dialogo competitivo è la procedura nella quale l'Amministrazione, nel caso di appalti particolarmente complessi, avvia il dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una e più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. A tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare ed è utilizzabile nei limiti e con le modalità previste dall'art. 58 del DLgs 163/2006 s.m.i.

### **Art. 37 - Accordi quadro**

1. L'accordo quadro è un accordo concluso tra l'Amministrazione anche insieme ad altra stazione appaltante ed uno o più operatori economici ed il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e se del caso le quantità previste. A tale procedura utilizzabile per i servizi, le forniture e per i soli lavori di manutenzione come previsto dall'art. 154 del DPR 554/99 e s.m.i., si applica la disciplina di cui all'art. 59 del D.lgs 163/2006 s.m.i.
2. La determinazione dirigenziale con cui si avvia la procedura deve motivare espressamente la durata dell'accordo quadro se eccedente i quattro anni.

### **Art. 38 - Sistemi dinamici di acquisizione**

1. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'Amministrazione, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato. A tale procedura utilizzabile solo per servizi e forniture, si applica la disciplina di cui all'art. 60 del D.lgs 163/2006 smi.
2. La determinazione dirigenziale con cui si avvia la procedura deve motivare espressamente la durata dell'accordo quadro se eccedente i quattro anni.

### **Art. 39 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB dlgs. 163/2006 – Principi generali**

1. Per l'aggiudicazione degli appalti indicati nell'art. 20 del D.lgs 163/2006 ed aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al Dlgs. 163/2006, si osservano le specifiche discipline di settore statali e **regionali** e, in quanto applicabili, le norme di cui al presente regolamento.
2. Il procedimento deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Si applicano le seguenti norme del dlgs. 163/2006:
  - articolo 68 (specifiche tecniche)
  - articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento)
  - articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
3. Per l'affidamento dei servizi sociali e assistenziali, si osservano le disposizioni di cui alla L. 328/2000, al D.p.c.m. 30.3.2001 fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme del D.Lgs. 163/2006 ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.
4. L'affidamento dei servizi culturali, in quanto rientranti nelle previsioni del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali) sono disciplinati ai sensi dell'art. 197 3c. del D.Lgs 163/2006.
5. Per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, si osservano le disposizioni di cui all'art.90 della L. 289/2002.

### **Art. 40 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB dlgs. 163/2006 – Modalità di affidamento**

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al Dlgs. 163/2006 avviene nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- a) per importi fino ad Euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e rotazione;
- b) per importi superiori ad Euro 20.000,00 e fino ad Euro 100.000,00 l'affidamento può avvenire anche mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul profilo del committente e per estratto su un quotidiano a diffusione locale. L'avviso può prevedere che la procedura si svolga in fase successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando elementi di selezione;
- c) per importi superiori ad Euro 100.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria dei servizi, l'affidamento può avvenire anche mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul profilo del committente, sul sito internet della Regione Liguria e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale. L'avviso può prevedere che la procedura si svolga in fase successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando elementi di selezione;
- d) per importi pari o superiori alla soglia comunitaria dei servizi, l'affidamento può avvenire anche mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul profilo del committente sul sito internet della Regione Liguria per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. L'avviso può prevedere che la procedura si svolga in fase successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando elementi di selezione.

2. Per i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il termine da prevedere per la presentazione delle candidature non può, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio. Il termine da prevedere per la presentazione delle offerte non può, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a dieci giorni alla data dell'invio della lettera di invito.

3. Per i servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il termine da prevedere per la presentazione delle candidature non può, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio. Il termine da prevedere per la presentazione delle offerte non può, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla data dell'invio della lettera di invito.

4. In ogni caso i termini previsti dai commi precedenti, dovranno essere adeguatamente aumentati in relazione alla complessità dell'appalto, alla necessità di predisporre offerte progettuali ovvero all'eventuale obbligo di sopralluogo o di consultazione di documenti.

#### **Art. 41 - Sponsorizzazioni**

1. Per i contratti di sponsorizzazione e quelli ad essi assimilabili, il corrispettivo dovuto dallo sponsor al Comune può consistere in una somma di danaro ovvero nell'esecuzione di lavori o nella fornitura di beni e servizi di vario genere.

2. Il Comune può concludere contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi relativi ad attività: a) culturali, sportive e ricreative; b) di promozione turistica; c) di carattere sociale ed assistenziale; d) di promozione del territorio sotto il profilo della salvaguardia ambientale, della manutenzione dei parchi, verde pubblico ed aree pubbliche; e) di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano; f) di progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo di opere pubbliche, anche di interesse storico culturale; g) e ad ogni altra attività connessa ad un incremento

della qualità dei servizi erogati al cittadino o della propria attività amministrativa/contabile.

3. Per i contratti di sponsorizzazione si provvederà mediante pubblicazione di apposito avviso o bando o invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto degli interventi o dell'acquisizione di servizi o beni.

Tuttavia possono concludersi contratti di sponsorizzazione in via diretta quando la proposta si caratterizzi per unicità o per originalità e comunque in presenza di specifici motivi che devono risultare dalla determinazione a contrarre.

4. Ai contratti di cui al presente articolo che prevedano l'esecuzione di lavori su beni Comunali, anche sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, a totale carico della controparte, non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006, salvo le norme sulla qualificazione dell'esecutore e degli eventuali progettisti.

5. Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto fra attività pubblica e privata e devono inoltre essere compatibili con le finalità pubbliche e consone all'immagine dell'Ente.

6. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

#### **Art. 42**

#### **Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato**

1. Il Comune, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 s.m.i., finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate iscritte in apposito albo previsto dalla legge.

2. Qualora sul territorio siano presenti più cooperative sociali in possesso dei requisiti legalmente prescritti ed in relazione ad una medesima attività la scelta del contraente sarà preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale.

3. Qualora l'importo dell'affidamento sia superiore alla soglia comunitaria è possibile prevedere nel relativo bando di gara l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate ed attraverso l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

4. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte in appositi Albi, che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.

5. Il Comune può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia .

6. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni con le associazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve essere data idonea pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti locali interessati. Può procedersi all'affidamento diretto quando nel territorio si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l'oggetto della convenzione.

7. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.

#### **Art. 43 – Procedure telematiche di acquisto**

1. Il Comune promuove l'utilizzo delle procedure telematiche per l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente ai sensi del D.P.R. N° 101 del 04/04/2002.

2. Le procedure telematiche di acquisto devono svolgersi secondo sistemi e modalità che assicurino la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.

3. Le procedure telematiche sono realizzate seguendo i principi di sicurezza fissati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

4. Per l'espletamento delle gare telematiche è necessaria la creazione di un apposito sito contenente la documentazione relativa alla procedure stesse, le modalità di svolgimento e le informazioni sul funzionamento del sistema elettronico e telematico.

5. Il sistema utilizzato deve garantire l'integrità delle offerte e la loro consultazione contestuale come avviene per le gare con prezzo in busta chiusa, e assicurare regole chiare e preliminarmente note ai concorrenti abilitati per le gare di tipo dinamico. Il Presidente della Commissione di gara verifica che le registrazioni di sistema consentano di riscontrare l'osservanza dei principi regolatori della gara e ne garantisce la consultazione e l'eventuale riproduzione per l'esercizio del diritto d'accesso.

6. Il Comune intende altresì sviluppare il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), strumento telematico di acquisto, inteso come l'insieme delle procedure che consentono di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati, gestito da CONSIP per conto del Ministero dell'Economia e Finanze. Tale strumento è utilizzabile esclusivamente per acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario. Il C.d.R. Provveditorato, nell'ambito delle proprie competenze, procede agli acquisti sul mercato elettronico attraverso l'ordine diretto e la richiesta d'offerta (RdO) che consente la richiesta di più preventivi sullo stesso prodotto/servizio a diversi fornitori, mettendoli in concorrenza tra loro con l'obiettivo di ottenere prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli presenti a catalogo.

7. Ai fini di cui al comma 6 saranno poste in essere tutte quelle attività che possono consentire l'utilizzo consueto di tale strumento nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti.

#### **Art. 44 – Opere di urbanizzazione a scomputo**

1. Le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 16, comma 2, del DPR 6/06/2001, n° 380 e dell'art. 28 comma 5 della L. 12/08/1942 n. 1150 sono disciplinate ai sensi di quanto previsto all'art. 32 comma 2 lettera g) del codice dei contratti pubblici.

2. Ai sensi dell'art. 122, comma 8, del Codice dei contratti, le opere di urbanizzazione di importo inferiore alla soglia comunitaria sono eseguite da impresa selezionata dagli operatori privati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 del codice dei contratti. con invito rivolto ad almeno 5 soggetti se sussistono in tal numero aspiranti idonei. Si applicano le procedure disposte con la Deliberazione Giunta Comunale n° 350 del 13/11/2006 e s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera g), secondo periodo, del Codice dei contratti, quando le opere di urbanizzazione di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono eseguite da impresa da selezionarsi da parte dell'Amministrazione, quest'ultima procede con gara aperta o ristretta come previsto dall'art. 55 comma 5 e 6 del codice dei contratti: si applica l'art.53 comma 2 lett.c) del codice dei contratti.

## **CAPO VI - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

### **Art. 45 – Contratti per l'esecuzione di spese in economia e limiti di importo**

1. All'acquisto di beni e servizi in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, può provvedersi fino ad massimo di Euro 206.000,00 di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) in relazione alle tipologie di spesa di cui al successivo articolo 46.

2. Tale limite si intenderà automaticamente modificato in conseguenza di limiti diversi introdotti da successiva normativa in materia.

3. Nessun intervento di importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Capo.

### **Art. 46 - Ambito di applicazione**

1. Nel limite di importo di cui al precedente articolo 45, comma 1, possono essere eseguite in economia le seguenti spese:

a) acquisti di generi di cancelleria, valori bollati, carta, stampati, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili;

b) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;

c) acquisto, manutenzione e riparazione di sistemi hardware, software e di trasmissione dati nonché acquisto di pezzi di ricambio ed accessori; noleggio, assistenza tecnica, informatica e telematica, spese per l'effettuazione di studi di fattibilità e/o progettazione di sistemi informatici/telematici e/o ingegneria software;

d) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing di mobili, arredi interni ed esterni, tendaggi, tappezzerie, moquettes e simili, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, attrezzature d'ufficio, sistemi antifurto, servizi per la custodia e sicurezza;

- e) provvista attrezzature e ricambi relativi a macchine operatrici, per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale; servizi di manutenzione della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale e riparazione degli impianti semaforici;
- f) acquisti di vestiario per il personale dipendente;
- g) acquisto di attrezzature ed utensili occorrenti alle attività prestazionali gestite in economia;
- h) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso ed altre attrezzature per il servizio della protezione e per gli adempimenti correlati all'applicazione del D. Lgs n. 81/2008;
- i) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche e relative spese di rilegatura;
- j) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- k) urgenti prestazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di beni mobili ed immobili;
- l) acquisto materiale igienico sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici;
- m) trasporti, spedizioni, facchinaggi;
- n) locazione di locali a breve termine e noleggio di mobili ed attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali dotazioni e/o attrezzature di funzionamento;
- o) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- p) organizzazione ed allestimento di mostre, esposizioni, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico;
- q) acquisto di generi vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
- r) spese di rappresentanza e di ospitalità;
- s) piccoli impianti e piccole spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefonia, trasmissione dati, acquisto fax ed apparati elettronici e relativi allacciamenti con i pubblici fornitori;
- t) spese per indagini geologiche, geognostiche, saggi e rilievi di varia natura, prove di carico;
- u) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o altre fonti di informazione ove ritenuto necessario ed altre inserzioni;
- v) spese per l'effettuazione di studi, indagini, rilevazioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione dei bilanci dell'Amministrazione;
- w) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di traduzione, di trascrizione, di sbobinatura, di inserimento dati, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione bozze, di esecuzione disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia, litografia nei casi in cui il Comune non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
- x) prestazioni e forniture afferenti l'esecuzione di riproduzioni di copie eliografiche digitali, a colori, plottaggi, per produzioni fotografiche e materiale fotografico;
- y) prestazioni occorrenti per il normale funzionamento degli uffici che per loro natura non possono essere acquisiti con le normali procedure di gara;
- z) servizi di catering, mensa ristorazione cerimoniale
- aa) espurghi, rimozioni di materiali tossico-nocivi speciali e relativi smaltimenti;
- bb) forniture di attrezzature e materiali per impianti elettrici, elettromeccanici di telecomunicazione e di pubblica illuminazione
- cc) acquisto di selvaggina per ripopolamento;
- dd) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete agrometeorologica locale;
- ee) anticipazioni di spese che non potrebbero essere rinviate senza arrecare un danno al Comune;
- ff) prestazioni di qualsiasi natura quando siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le

licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;  
gg) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi dell'Ente;  
hh) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio o da assumere.

2. Oltre ai suddetti casi il ricorso alle procedure in economia, sempre nel limite previsto al comma 1 dell'art. 45, è ammesso nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

#### **Art. 47 - Modalità di esecuzione**

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire: a) in amministrazione diretta; b) per cottimo fiduciario; c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

#### **Art. 48 - Amministrazione diretta**

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per i servizi per le quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore.
2. Gli interventi sono eseguiti con il personale dipendente del Comune o personale eventualmente assunto in via straordinaria impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.
3. L'ordinazione della spesa viene disposta dal Dirigente del Servizio interessato alla spesa con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa.
4. Effettuata la spesa il Dirigente di cui sopra attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della stessa evidenziando anche eventuali economie rispetto all'importo impegnato.

#### **Art. 49 - Affidamento ed esecuzione per cottimi**

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per forniture e i servizi per l'esecuzione dei quali si renda necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono la fornitura od il servizio, con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capo.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente articolo 44 ed entro il limite finanziario indicato dal



medesimo articolo.

3. L'esecuzione delle spese in economia deve essere preceduta da confronto concorrenziale fra almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento per potere contrattare con la Pubblica Amministrazione.

4. E' consentito procedere ad affidamento diretto tramite interpello di un solo soggetto nel caso di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato; per l'acquisto di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze; quando la spesa non superi l'importo di Euro 20.000,00. In tal caso la scelta del soggetto con cui contrattare deve essere assunta nel rispetto del principio di rotazione ove siano presenti sul mercato più soggetti idonei e conosciuti.

5. Il confronto concorrenziale avviene attraverso gara informale, da esperirsi mediante richiesta, anche inoltrata a mezzo fax, di preventivo offerta in busta chiusa entro un determinato termine; ove non sia esperibile il confronto concorrenziale si procederà con indagine di mercato o interpello preliminare anche tramite posta informatica o fax.

6. Il Dirigente proponente può scegliere di effettuare l'indagine di mercato anche tramite internet, reperendo e valutando, ove esistenti, le offerte direttamente a mezzo dello strumento informatico. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del comma seguente.

7. La procedura amministrativa per l'affidamento delle spese a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario. E' facoltà del Dirigente proponente disporre successivamente la verifica dei documenti nei confronti del soggetto prescelto per l'affidamento.

8. L'aggiudicazione degli interventi in economia potrà essere effettuata sia con il criterio del prezzo più basso sia con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

9. In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile del procedimento ha la facoltà di attivare il procedimento del contraddittorio e procederà ad annullare le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.

10. Di norma l'atto di cottimo o la determinazione d'affidamento ovvero il capitolato d'oneri o lettera offerta devono indicare: l'elenco degli interventi; i prezzi unitari per le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelle a corpo; le condizioni di esecuzione; i tempi di consegna; le modalità di pagamento; le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva la stazione appaltante di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista o il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

11. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è superiore ad Euro 20.000,00 e non si procede ad individuare le ditte dall'elenco aperto di operatori economici implementato dall'amministrazione, si pubblica un avviso sul solo sito Internet dell'amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti

gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 57 D. Lgs.163/2006. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 D.Lgs. 163/2006 e non può di regola essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet dell'amministrazione. Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal responsabile, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate.

#### **Art. 50 - Esecuzione con sistema misto**

1. Si può procedere con il sistema in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli 48 e 49.

#### **Art. 51 - Forma dei contratti**

1. Per l'acquisto di beni e servizi in economia di importo superiore ad €40.000,00= (Iva esclusa) si procede alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata.

Per l'acquisto di beni e servizi in economia di importo compreso tra €5.000,00 ed €40.000,00= (Iva esclusa) si procede alla stipula del contratto per mezzo di scrittura privata anche non autenticata.

Per l'acquisto di beni e servizi in economia di importo inferiore ad €5.000,00= (Iva esclusa) si può non procedere alla stipula del contratto nelle forme di cui ai commi precedenti, ricorrendo allo scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio, anche a mezzo di telefax o strumenti informatici o telematici ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.

## **CAPO VII – ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

### **Art. 52 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione**

1. Il presente Capo disciplina l'esecuzione dei lavori in economia in applicazione delle norme contenute negli art. 125 del D.Lgs 12/04/2006 n° 163 s.m.i. ed artt. 143,144,145,146,147 e 148 del DPR 21/12/1999 n° 544 e s.m.i. nei limiti di compatibilità con il citato decreto e sino all'emanazione del nuovo regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12/04/2006 n. 163.
2. L'Amministrazione deve operare per la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
3. Nel caso di interventi che prevedono prestazioni miste dei lavori servizi o lavori e forniture, si applica l'art. 14 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.

### **Art. 53 - Programmazione**

1. L'individuazione dei lavori da eseguirsi in economia viene effettuata nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa ed in osservanza delle relative norme.
2. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. il programma annuale delle opere pubbliche viene corredato dall'elenco dei lavori da eseguirsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione ancorchè sommaria. La pubblicazione dell'elenco annuale adottato dalla Giunta comunale, costituisce assolvimento dell'obbligo di garanzia di una pubblicità adeguata in applicazione dei principi comunitari di trasparenza e di proporzionalità.
3. L'Amministrazione individuerà in sede di Bilancio di previsione annuale, un apposito stanziamento per gli interventi in economia "non preventivabili" tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite agli esercizi precedenti.

### **Art. 54 - Tipologia di lavori eseguibili in economia**

1. Sono eseguibili in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i lavori relativi alle seguenti categorie generali:
  - a) manutenzione o riparazione di opere e di impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure previste agli art. 55, 121, 122 del D.lgs 163/2006;
  - b) manutenzione di opere o di impianti ;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza (*sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità*);
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti. Si intendono ricompresi i sondaggi, i rilievi, i saggi e tutto quanto necessario per l'acquisizione degli elementi utili o indispensabili per la progettazione.
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori;

g) lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante ai sensi dell'art. 223 del DPR 554/99.

2. In particolare, all'interno delle categorie generali si individuano le seguenti tipologie eseguibili in economia che, a titolo esemplificativo, sono:

- a) manutenzione impianto riscaldamento;
- b) manutenzione impianti di distribuzione energia elettrica e rete di illuminazione pubblica;
- c) manutenzione strade compresa l'installazione della segnaletica;
- d) manutenzione verde pubblico;
- e) manutenzione cimiteri;
- f) manutenzione immobili di proprietà comunale;
- g) lavori edili, elettrici, sanitari, di falegnameria e complementari al lavoro principale;
- h) rilievi, sondaggi, scavi, picchettazioni, necessari per la redazione progetti di OO.PP.;
- i) lavori relativi alla messa a norma di immobili di proprietà comunale;
- j) lavori relativi alla regimazione delle acque;
- k) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di contravventori alla legge, regolamenti ed ordinanze comunali;

3. Possono essere inoltre eseguiti in economia:

- a) le opere e le provviste in economia relative ai lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purchè nel quadro economico del progetto, sia previsto l'impegno delle somme per tali lavori tra quelle a disposizione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 152, comma 1 lettera a) e lettera d) del DPR 554/99 e s.m.i.;
- b) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato dall'appaltatore, già previsti nella procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 153 DPR 554/99 s.m.i
- c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il responsabile del procedimento reputi necessari in corso di esecuzione, configurabili come interventi nei limiti dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

#### **Art. 55 - Divieto di frazionamento**

1. E' vietato l'artificioso frazionamento dei lavori, allo scopo di sottrarli alle procedure di affidamento previste dalla legge come prioritarie.

#### **Art. 56 - Responsabile del procedimento**

1. Per ogni lavoro da eseguirsi in economia, il Dirigente del C.d.R. competente nomina un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell' art. 7 del DPR 554/99 s.m.i

2. Al Responsabile del procedimento compete l'organizzazione e l'espletamento delle procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione ed il collaudo/regolare esecuzione dei lavori.

#### **Art. 57 - Modalità di esecuzione dei lavori in economia**

1. I lavori da eseguirsi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- a) amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario;

- c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo e quando motivi tecnici rendono necessaria tale esecuzione mista di lavori.

2. I lavori di cui all'art. 52 assunti in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 5 del D.lgs 163/2006, per i quali non occorra l'intervento di nessun imprenditore, non possono comportare una spesa complessiva superiore ad €50.000,00= oltre IVA;

3. L'esecuzione dei lavori in economia da eseguirsi con il sistema dell'amministrazione diretta, viene effettuata dal Responsabile del procedimento provvedendo direttamente all'effettuazione della spesa nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati nel PEG.

Per l'esecuzione dei lavori, il Responsabile del procedimento utilizza personale già in servizio presso l'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa sull'accesso al pubblico impiego.

Il Responsabile del procedimento nel caso non disponga di materiali e mezzi di proprietà o in uso dell'Amministrazione, predispone tutti gli atti necessari per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature occorrenti, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi d'opera e di trasporto necessari per l'esecuzione dei lavori e li segnala al Dirigente per l'adozione della determinazione di impegno di spesa.

L'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi e delle attrezzature, dovranno essere preceduti, ove possibile, da un'indagine di mercato le cui forme e modalità sono riservate alla discrezionalità del Responsabile del procedimento, tenute presenti le caratteristiche, i tempi e le modalità di esecuzione degli interventi, ovvero da apposita Relazione scritta dal Responsabile del Servizio competente, in cui sono riportate le necessità, l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario i lavori individuati all'art. 52 per l'esecuzione dei quali si ritiene necessario ed opportuno l'affidamento ad imprese di fiducia che assumono il lavoro con l'obbligo di provvedere con mezzi propri all'esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

I lavori eseguiti con cottimo fiduciario non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 200.000,00= oltre Iva .

Per i lavori in economia da eseguirsi con il sistema del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati nel PEG, stabilisce un rapporto con imprese di fiducia in grado di portare a termine un lavoro nei modi, termini ritenuti più convenienti dall'Amministrazione.

L'affidamento dei lavori con il sistema del cottimo, di importo compreso tra i 40.000,00 ed i 200.000,00 avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

La procedura, di norma è la seguente:

- a) Il Responsabile del procedimento, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei soggetti desunte dal mercato e/o dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione presentata in occasione di precedenti rapporti di lavoro con la stessa e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

- b) Le imprese individuate ai sensi della lettera a) sono contemporaneamente invitate a presentare l'offerta, anche in qualità di mandataria del raggruppamento ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 163/2006 s.m.i., con lettera d'invito contenente gli elementi essenziali della presentazione richiesta;
- c) Il Responsabile del procedimento negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura aperta o ristretta, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.

L'avvio della gara informale è disposto con Determinazione Dirigenziale assunta ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000 s.m.i. dal Dirigente competente con la quale si approvano gli elaborati tecnici, se presenti, l'elenco delle ditte da invitare, la lettera di invito che contiene le disposizioni per la partecipazione della stessa.

La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

Per i lavori di importo inferiori ad € 40.000,00 (Iva esclusa) il Responsabile del procedimento, può procedere ad affidamento diretto anche prescindendo, se del caso, dalla richiesta di una pluralità di preventivi.

Per quanto riguarda i lavori di urgenza e di somma urgenza e le relative procedure si rinvia a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione.

Per motivi tecnici l'esecuzione dei lavori può essere effettuata con il sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo nel rispetto delle norme contenute nel presente articolo.

### **Art. 58 - Documentazione di progetto**

1. La realizzazione dei lavori in economia avviene mediante la predisposizione ed approvazione con apposita determinazione del Dirigente competente della seguente documentazione:

- a) per l'esecuzione in amministrazione diretta, gli acquisti di materiale e noleggi necessari all'esecuzione dei lavori deve risultare da apposita Relazione scritta dal Responsabile del Servizio competente, in cui sono riportate le necessità l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte;
- b) per i lavori affidati per cottimi di importo pari od inferiore ad €40.000,00= di norma occorre redigere: la perizia di stima dei lavori con le relative modalità, tempi di esecuzione, penali, eventuali allegati grafici, elenco prezzi;
- c) per i lavori affidati per cottimi di importo superiore d €40.000,00= e fino a 200.000,000 sarà redatto il progetto definitivo/esecutivo, a discrezione del Responsabile del procedimento, a seconda delle caratteristiche dell'opera da eseguire e/o degli interventi da effettuare.

2. Nel caso di affidamento diretto dei lavori, per importi inferiori a €40.000,00=, visto il carattere fiduciario del rapporto, la perizia di stima, a giudizio del Responsabile del Servizio può essere sostituita dal preventivo della ditta individuata, cui verrà inviata la conferma d'ordine ad esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento.

3. Il preventivo dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire il controllo del rapporto contrattuale e l'esecuzione dei lavori.

## **Art. 59 - Forma del contratto**

1. Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo superiore ad € 40.000,00= (Iva esclusa) si procede alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata.

Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00= (Iva esclusa) si procede alla stipula del contratto per mezzo di scrittura privata anche non autenticata.

Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore ad € 5.000,00= (Iva esclusa) si può non procedere alla stipula del contratto nelle forme di cui ai commi precedenti, ricorrendo allo scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo di telefax o strumenti informatici o telematici.

2. Il contratto di cottimo, deve contenere:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni,
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni e le modalità di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità dei pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardi ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del D.lgs 12/04/2006 n. 163 ss.mm.ii.
- g) la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero;
- h) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere ricevere quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
- i) L'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. Gli affidamenti mediante cottimo sono soggetti a post-informazione a cura del Responsabile del procedimento, nelle forme di legge (profilo del committente e siti informatici).

## **Art. 60 - Garanzie**

1. Le ditte aggiudicatrici dei lavori in economia possono essere esonerate dalla costituzione di garanzie definitive a fronte degli obblighi da assumere con la stipula dell'atto di cottimo secondo quanto previsto nella determinazione a contrattare.

2. Quando l'ammontare dell'importo contrattuale è pari o superiore ad € 40.000,00= l'impresa affidataria è tenuta alla costituzione della garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale (IVA Esclusa), in applicazione dell'art. 113 e 40 comma 7 del Codice dei contratti.

3. Il Dirigente competente, quando lo ritenga opportuno, può stabilire l'esonero dalla garanzia definitiva per i contratti di importo complessivo netto non superiore ad Euro 40.000,00=

4. Il Dirigente competente stabilisce l'entità delle coperture assicurative per responsabilità civile previste dalla legge.

### **Art. 61 - Requisiti delle ditte esecutrici**

1. Le ditte aggiudicatarie dei lavori in economia devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dalle norme di legge, nonché di quelli di capacità tecnico-professionale ed economico finanziario prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

### **Art. 62 - Subappalto**

1. L'affidamento di singole lavorazioni da parte del cottimista nei confronti delle imprese subcontraenti è soggetto alla disciplina in materia di subappalto.

### **Art. 63 - Piano della sicurezza**

1. Per i lavori da eseguirsi in economia (sia per cottimi fiduciari che in amministrazione diretta) dovrà essere rispettato quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 s.m.i.

### **Art. 64 - Contabilizzazione dei lavori affidati in economia**

1. Per la contabilità dei lavori in economia si seguono di norma le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione.

2. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore ad €20.000,00 e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad €40.000,00 la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore Lavori sulle fatture di spesa attestante la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo proprie valutazioni che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

3. Il Direttore Lavori o il Responsabile del Procedimento sulla base delle previsioni contrattuali ovvero, qualora non siano previste, discrezionalmente, può redigere uno o più stati di avanzamento in corso d'opera entro i limiti delle somme autorizzate e dei lavori effettivamente eseguiti.

### **Art. 65 - Liquidazione e pagamento dei lavori affidati in economia**

1. Per i lavori in amministrazione diretta, gli acquisti di materiali e noli necessari per l'esecuzione dei lavori si intendono eseguiti con apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa attestante la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato e la liquidazione della spesa indicata in fattura.

### **Art. 66 - Collaudo/certificati di regolare esecuzione**

1. Per i lavori da eseguirsi mediante cottimo, la regolare esecuzione dei lavori viene attestata mediante la redazione e successiva approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori per importo superiore ad €10.000,00= mentre per importo inferiore il Certificato di Regolare Esecuzione può essere sostituito dall'apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa attestante la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato.



2. Il Responsabile del Procedimento, discrezionalmente, può non richiedere all'esecutore dei lavori, la costituzione della fideiussione a garanzia del saldo di cui all'art. 102 del D.P.R. 554/1999 nel caso di cottimi di importo inferiore ad € 5.000,00= ovvero qualora l'importo garantito, quantificato in applicazione dei criteri normativi di computo, risulti modesto e conseguentemente la costituzione della garanzia appaia un appesantimento non necessario.

#### **Art. 67 - Normativa antimafia**

1. Prima della stipulazione del contratto il Dirigente competente procede alle richieste di comunicazioni ed informazioni ai sensi del DPR 03/06/1998 n° 252.

### **TITOLO III – INCARICHI PROFESSIONALI PER I SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E AFFINI**

#### **Art. 68 - Oggetto**

1. L'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente intende determinare con il presente regolamento, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi professionali esterni e le modalità di stipulazione delle convenzioni entro i limiti stabiliti delle norme comunitarie, nazionali, regionali in materia.

2. L'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa .

3. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento l'affidamento dei Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata, all'urbanistica e alla paesaggistica e dei servizi affini di importo inferiore ad €100.000,00 Euro, oltre IVA e se dovuto CNPAIA o altri oneri, ai sensi dell'art. 90 e 91, comma 2, e 57 comma 6 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.

4. Per le procedure di affidamento dei Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata, di importo compreso tra € 100.000,00 e la soglia di applicazione della normativa comunitaria, (€ 206.000,00) di cui all'art. 28, comma 1 lettera a) e b) del Codice si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo II del codice per quanto riguarda i termini, bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità e dovranno essere affidati, ai sensi dell'art. 53 e ss. del DLGS 163/2006 e smi

5. Per le procedure di affidamento dei Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata, di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, (€206.000,00) di cui all'art. 28, comma 1 lettera a) e b) del Codice si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo II del codice.

6. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione coordinata e continuativa, di natura occasionale, consulenza, studio e/o ricerca ai sensi dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs 267/2000.

## **Art. 69 - Ammissibilità degli incarichi**

1. L'Amministrazione comunale utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.
2. Il ricorso a professionalità esterne per gli incarichi di cui all'articolo precedente, è consentito soltanto:
  - a) In caso di carenza in organico di specifiche figure professionali;
  - b) Nelle ipotesi di impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi della programmazione dei lavori o di svolgere funzioni di istituto;
  - c) In casi di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale
  - d) In caso di necessità di predisporre progetti integrati, così come definiti nel regolamento di esecuzione ed attuazione, che richiedono apporto di una pluralità di competenze,
  - e) Nelle particolari situazioni di emergenza, urgenza o sicurezza pubblica ovvero rilevanza ed interessi pubblici in ordine ai quali è opportuno il coinvolgimento di professionisti esterni.
2. Della sussistenza di almeno una delle ipotesi di cui al comma precedente, deve darsi indicazione nella determinazione a contrattare che deve essere adeguatamente motivata.
3. La determinazione dell'importo costituente la soglia di riferimento per l'assoggettamento al presente regolamento è effettuata dal Dirigente competente sulla base di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del Codice dei contratti.
4. L'incidenza percentuale del rimborso spese viene individuata di volta in volta dal Dirigente competente sulla base delle prestazioni richieste.
5. E' principio che l'attribuzione di incarichi di prestazioni professionali è disposto con carattere di eccezionalità ed è subordinato alla disponibilità finanziaria e alla dimostrazione della ricorrenza della fattispecie sopra descritta e dei motivi che inducono a scegliere i professionisti.
6. Fermi i casi previsti dalla Legge in ordine all'obbligo di direzione e indirizzo da parte degli uffici, sono, in ogni caso, attuate forme di coordinamento e collaborazione tra il personale dipendente e gli incaricati esterni, nei termini previsti dal relativo disciplinare d'incarico.

## **Art. 70 - Programmazione**

1. Le opere per la progettazione e/o realizzazione delle quali sono decisi incarichi professionali devono essere specificati nella Relazione Previsionale e Programmatica e la spesa per gli incarichi deve essere prevista nel bilancio ordinario.
2. Sono salve le opportune varianti nel corso di attuazione del programma, determinate anche dal venir meno delle ragioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 69 comma 2 del presente Regolamento.

## **Art. 71 - Tipologia degli incarichi**

1. Sono sottoposti alla disciplina del presente regolamento gli incarichi nelle materie di cui all'art. 1 relativi a :

- (a) Progettazione;
- (b) Direzione dell'esecuzione del contratto;
- (c) Coordinamento per la sicurezza;
- (d) Collaudo;
- (e) Prestazioni necessarie alla progettazione;
- (f) Prevenzione incendi;
- (g) Pianificazione urbanistica;
- (h) Piani ed interventi in materia di mobilità;
- (i) Prestazioni di supporto tecnico/amministrativo strumentali alle attività di cui alle precedenti lettere.

2. Gli incarichi di cui al punto a) si riferiscono ai tre livelli di progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori: Preliminare, Definitivo ed Esecutivo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Gli incarichi di cui al punto a) si riferiscono altresì ai livelli di progettazione per gli appalti di servizi e forniture ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 163/2006 s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

3. Gli incarichi di cui al punto b) si riferiscono ai soggetti che rivestono la qualifica di direttore dell'esecuzione del contratto ed assistenti dello stesso, ai sensi dell'art. 119 del Dlgs 163/2006 s s.m.i.

4. Gli incarichi di cui al punto c)\_si riferiscono alle funzioni del Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui disciplinati dal D.lgs 9/04/2008 n° 81;

5. Gli incarichi di cui al punto d) si riferiscono alle funzioni del Collaudatore o di soggetto designato alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite o pattuite, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 163/2006.

7. Gli incarichi di cui al punto e) si riferiscono alle prestazioni necessarie alla progettazione: indagini geologiche, lavori topografici, frazionamenti, accatastamenti e similari;

8. Gli incarichi di cui al punto f) si riferiscono alla predisposizione e redazione delle pratiche necessarie per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, CPI degli immobili comunali, ai sensi della normativa vigente (richiesta di rilascio e rinnovo C.P.I.)

9. Gli incarichi di cui al punto g) si riferiscono alla redazione dei Piani Generali (piano territoriale di coordinamento, piano regolatore a livello comprensoriale (comunale e/o intercomunale), dei piani di settore, (programma di fabbricazione e regolamento edilizio), dei Piani di esecuzione (piano particolareggiato o di zona -lottizzazione, piano particolareggiato di risanamento e conservazione)

10. Gli incarichi di cui al punto h) si riferiscono alla predisposizione della pianificazione ed interventi in materia di mobilità.

11. Gli incarichi di cui al punto i) possono ricomprendere l'espletamento delle pratiche espropriative, catastali, stime immobiliari, rilievi planoaltimetrici e/o dei manufatti e/o dei fabbricati.

## Art. 72 - Tipologia dei soggetti

1. Gli incarichi di cui al presente Titolo possono essere affidati, nel rispetto delle norme relative alle competenze professionali, ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1 lettere d) e) f) f-bis) g) h) con le specificazioni di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo del D.lgs. 163/2006

## Art. 73 - Elenchi dei professionisti

1. Presso l'Amministrazione comunale vengono istituiti elenchi aperti di professionisti, singoli o organizzati in gruppo o società disponibili ad assumere incarichi professionali, continuamente aggiornati in base alle domande pervenute, cui affidare eventuali incarichi professionali di consulenze, progettazioni anche edilizie, direzione dei lavori e collaudi, lavori topografici, frazionamenti, accatastamenti e similari come meglio individuati dall'art. 71 del presente Regolamento.

2. Gli elenchi sono articolati per Gruppi di Categorie di attività relative ad opere similari così individuate:

CATEGORIA	DESCRIZIONE
CATEGORIA A	Attività di progettazione, direzione lavori e collaudo e prestazioni accessorie e complementari in materia di edilizia scolastica e pubblica in generale relativi agli Impianti tecnici e tecnologici (Impianti Elettrici, termici, meccanici e cablatura)
CATEGORIA B	Attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08
CATEGORIA C	Attività di Responsabile Unico del procedimento, Supporto al responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei lavori
CATEGORIA D	Attività di rilievo topografico, frazionamento, verifiche catastali, inventario di beni immobili di proprietà pubblica, studi a supporto di elaborazioni cartografiche catastali computerizzati e pratiche catastali in genere
CATEGORIA E	Attività di rilevamento topografico per la modellazione del territorio, sezioni morfologiche, piani quotati, profili longitudinali ecc. di supporto a studi geologici, geomorfologici, idrografici etc.
CATEGORIA F	Analisi, studi, indagini geologiche connessi ad opere pubbliche, monitoraggio di situazioni di degrado ambientale ed idrogeologico, studi costieri, geologia ambientale, progettazione di interventi di difesa del suolo e di contenimento del dissesto
CATEGORIA G	Attività di progettazione connessa all'ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e sicurezza in genere per opere pubbliche e locali interessati da attività di interesse pubblico di proprietà pubblica
CATEGORIA H	Attività di progettazione e Direzione lavori (compresi gli adempimenti ex D. Lgs 81/08 in fase di progetto ed esecuzione) di opere civili (verde pubblico, arredo urbano, opere stradali) cimiteriali e strutturali

CATEGORIA I	Attività di progettazione e direzione lavori (compreso eventualmente il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), per interventi edili da eseguirsi su beni vincolati ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n° 42
CATEGORIA L	Analisi, studi, elaborazioni di piani propedeutici per la realizzazione di opere pubbliche
CATEGORIA M	Attività di progettazione di opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, ingegneria ambientale, architettura del paesaggio ed idrauliche
CATEGORIA N	Attività di progettazione di interni anche per immobili di interesse storico ambientale
CATEGORIA O	Attività relativa alla verifica della conformità degli edifici scolastici di competenza dell'ente in materia di sicurezza e prestazioni di servizio inerenti gli immobili ed attività di competenza comunale.

3. L'iscrizione negli elenchi ha luogo, previa pubblicazione di un avviso pubblico, dietro presentazione di una domanda.

4. L'avviso predisposto dal Dirigente competente alla formazione dell'Albo, deve indicare:

- a) le modalità di presentazione della domanda di ammissione all'elenco;
- b) i requisiti professionali richiesti;
- c) il curriculum professionale contenente l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti e delle attività svolte con l'indicazione delle specializzazioni e/o delle personali attitudini.
- d) le cause di esclusione

5. Entro i termini stabiliti dall'avviso, i soggetti interessati dovranno presentare domanda di inserimento dell'elenco ed indicare la/le categoria/e alla/e quale/i i professionisti chiedono di essere inseriti. Per le domande incomplete di documentazione potrà assegnarsi un termine per la regolarizzazione.

6. Sulla base delle domande presentate verranno formati gli elenchi per ciascuna categoria

7. Lo stesso professionista gruppo o società potrà essere iscritto in più ambiti di specializzazione. E' ammessa l'iscrizione fino a n° massimo di 3 categorie indipendentemente dal fatto che il richiedente si presenti singolo o come componente di studio associato.

8. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti dei loro curricula e/o della loro documentazione, le risultanze dei quali sono inserite nell'elenco con la stessa procedura dell'iscrizione.

9. L'elenco è approvato con Determinazione Dirigenziale, è pubblico e può essere consultato a semplice richiesta degli interessati.

10. L'inserimento nell'elenco non comporta conferimento di incarico.

11. L'elenco ha validità 5 anni ed è periodicamente aggiornato con le nuove iscrizioni ed eventuali cancellazioni entro il 15 dicembre di ogni anno.

12. La competenza per la formazione, tenuta ed aggiornamento degli elenchi è individuata dal Direttore operativo in relazione all'organizzazione dell'Ente ed alle esigenze degli uffici direttamente beneficiari delle prestazioni professionali oggetto d'incarico.

#### **Art. 74 - Requisiti per la iscrizione negli elenchi**

1. L'avviso può disporre tra i requisiti richiesti un limite minimo di anzianità professionale risultante dall'iscrizione all'Albo. Per le prestazioni che possono svolgersi senza iscrizione in Albi, l'anzianità professionale potrà essere dimostrata attraverso idonea documentazione comprovante l'esperienza professionale.

2. Non possono essere iscritti i soggetti, che abbiano riportato condanne per i reati di cui alla normativa antimafia o che siano sottoposti a misure di prevenzione o che abbiano riportato condanne per reati contro la P.A. o la fede pubblica o per reati che incidano sull'affidabilità professionale o che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A. o che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati.

3. Non possono essere iscritti i soggetti che in forma associata o societaria, abbiano al loro interno un componente che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente comma.

4. Per gli studi professionali associati e la società tra professionisti deve essere allegata una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente e può essere altresì indicato un coordinatore responsabile iscritto all'albo professionale.

#### **Art. 75 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco**

1. Sulla base di quanto risultante dall'elenco formato e tenuto a norma dell'art. 73 comma 12 e in relazione ai gruppi di Categorie di riferimento, il Dirigente del servizio interessato provvederà ad individuare il soggetto a cui affidare l'incarico nel rispetto dell'art. 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e considerando in particolare:

- l'attitudine ed esperienza risultante dal curriculum presentato;
- la correlazione della esperienza pregressa del professionista alla tipologia di prestazione da affidare;
- la consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- l'ordine di iscrizione nell'elenco;
- il principio di rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'elenco ai quali rivolgere l'invito;
- la necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi;
- il divieto di partecipazione contemporanea del professionista singolarmente e quale membro di raggruppamento temporaneo o di studi associati o di società di professionisti., nonché il divieto di contemporanea partecipazione a più di una di tali formazioni

2. La scelta del soggetto a cui affidare l'incarico avverrà previo esperimento di gara informale con invito rivolto ad almeno 5 soggetti selezionati, se sussistono in tal numero aspiranti idonei, in applicazione dei principi di cui al presente articolo.

3. L'affidamento può avvenire in base al criterio di cui all'art. 82 (prezzo più basso) o di all'art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa) del Codice dei Contratti Pubblici stabiliti di volta in volta all'inizio della procedura selettiva.
4. L'affidamento dell'incarico avviene, con Determinazione del Dirigente responsabile della spesa, contenente:
- il nominativo del soggetto affidatario dell'incarico;
  - dettagliate motivazioni della scelta con riferimento sia alla peculiarità dell'oggetto e della materia, che in ordine alla valutazione svolta;
  - lo schema della convenzione con la quale verranno fissate le condizioni, i tempi di espletamento dell'incarico e l'entità delle competenze e le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato;
  - l'impegno di spesa e le condizioni di pagamento
5. L'affidamento dell'incarico è comunque soggetto alla stipula della convenzione secondo lo schema approvato con l'atto dirigenziale di cui al comma precedente, al versamento dei diritti afferenti ed alla stipula delle polizze assicurative professionali nei casi e modalità previste dalla Legge.
6. Per gli incarichi di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico l'Amministrazione valuta in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
7. Per i progetti o le pianificazioni di particolare interesse pubblico si può procedere mediante incarico diretto a professionisti singoli o associati, di comprovata alta professionalità ancorché non compresi nell'elenco.
8. Per incarichi comportanti prestazioni complesse o di alta qualità si può procedere ad affidamento diretto a favore di strutture universitarie, istituti, enti di ricerca, studio e/o progettazione.
9. Le modalità per promuovere la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti sono stabilite in attuazione dell'art. 90 comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

#### **Art 76 - Incarichi di importo inferiore ad €20.000,00=**

1. Per gli incarichi di importo inferiore ad € 20.000,00= il Dirigente responsabile della spesa può procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, comma 2, e 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, scegliendo dall'elenco relativo alla categoria corrispondente previa verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs, e sulla base dei curricula presentati, nel rispetto dei principi e modalità di cui all'art. 75 del presente regolamento ovvero a seguito di indagine di mercato, se del caso pure considerando gli incentivi a favore di giovani professionisti di cui all'art. 90 comma 7.

#### **Art. 77 - Mancanza di candidature**

1. Qualora a seguito dell'invito trasmesso ai soggetti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 75 non vengono presentate candidature ovvero queste risultino inadeguate, il Dirigente può procedere all'affidamento secondo le modalità di cui all'art. 76.

### **Art. 78 - Incarichi per professionalità non incluse negli elenchi**

1. Quando si tratti di incarichi per professionalità non incluse negli elenchi o comunque non riferibili ad alcuna di quelle da esso contemplate, il Dirigente responsabile della spesa pubblica pubblica apposito avviso con gli elementi di cui all'art. 73 comma 4 indicando gli elementi e le professionalità richieste affinché gli interessati possano inviare documentata istanza.

### **Art. 79 – Indagini di mercato**

1. Quando si ricorre ad indagini di mercato ai sensi degli articoli 76 e 77, dovrà essere pubblicato apposito avviso sul profilo del committente e sull'Albo pretorio e che dovrà indicare:

- a. oggetto dell'incarico,
- b. le modalità di presentazione della domanda;
- c. i requisiti professionali richiesti;
- d. il curriculum professionale contenente l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti e delle attività svolte con l'indicazione delle specializzazioni e/o delle personali attitudini.
- e. le cause di esclusione

### **Art. 80 - Cause di esclusione**

1. Non possono risultare affidatari di incarichi i soggetti di cui al precedente art. 72 che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38 del DLGS 163/2006 e ss.mm.ii.

2. L'assenza delle cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di Legge contestualmente alla domanda di iscrizione negli elenchi e di partecipazione per l'affidamento degli incarichi.

3. L'amministrazione può sempre procedere d'ufficio, sia in sede di formazione dell'elenco, che successivamente e fino alla stipula della convenzione, ad effettuare controlli sulle le dichiarazioni rese.

### **Art. 81 - Registro degli incarichi**

1. Presso ogni centro di spesa interessato è tenuto un registro degli incarichi conferiti, nel quale devono essere annotati i corrispondenti oneri finanziari nonché l'oggetto di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

2. Il registro è pubblico e qualsiasi cittadino potrà prenderne visione secondo le norme di accesso alla documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/2000 n° 445 e le norme sul Procedimento amministrativo di cui alla L. 7/08/1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al Bilancio è unito un allegato contenente gli incarichi assegnati nel periodo di competenza, con l'indicazione della relativa spesa e tutti i dati già rilevabili dal registro degli incarichi.



## **Art. 82 - Gestione e controllo**

1. Il Direttore operativo dell'ente individua l'ufficio o gli uffici competenti per:

- a) l'accettazione delle domande di iscrizione negli elenchi dei professionisti, con l'annotazione dalla data di presentazione e dell'ordine di presentazione delle domande;
- b) la formazione, tenuta e l'aggiornamento degli elenchi;
- c) la trasmissione agli uffici interessati di copie degli elenchi e degli aggiornamenti;
- d) la formazione, tenuta ed aggiornamento del registro degli incarichi;
- e) le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle deliberazioni/determinazioni di incarico;
- f) le forme di pubblicità di cui all'art. 87 del presente Regolamento.

2. I centri di spesa provvedono:

- g) alla preparazione e alla redazione delle proposte di incarico in conformità a quanto previsto dall'art. 75 del presente regolamento;
- h) al controllo dei tempi e delle modalità di assolvimento dell'incarico e del puntuale e completo adempimento dello stesso;
- i) a fornire all'Ufficio designato ai sensi del comma 1 ogni indicazione utile alla tenuta e all'aggiornamento del Registro degli incarichi.

## **Art. 83 - Cancellazione dagli elenchi**

1. La cancellazione dall'elenco degli iscritti è disposta dall'Ufficio competente individuato ai sensi dell'articolo precedente, nelle ipotesi di:

- a) perdita dei requisiti per la iscrizione;
- b) rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico;
- c) mancato assolvimento con puntualità e diligenza anche ad uno degli incarichi affidati;
- d) responsabilità per gravi inadempienze;
- e) in ogni altra ipotesi comunque impeditiva all'instaurarsi del rapporto contrattuale con la P.A. di cui il provvedimento deve dare idonea motivazione.

2. L'Amministrazione può riammettere l'iscritto cancellato quando abbia riacquisito i requisiti per l'iscrizione, ovvero dopo che sia trascorso un congruo termine non inferiore ad anni uno dal provvedimento di cancellazione, nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed e)

## **Art. 84 - Disciplinari o convenzioni**

1. Gli affidamenti degli incarichi devono risultare da convenzioni o disciplinari quando gli stessi, per la natura della prestazione professionale, non risultino già compiutamente definiti dall'atto di incarico ed espressamente accettati.

2. Ogni incarico deve essere attribuito per singolo oggetto e non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.

3. Le convenzioni o disciplinari per i singoli incarichi, da approvare insieme alle relative deliberazioni/determinazioni, devono contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del contraente;
- b) l'oggetto della prestazione;
- c) le modalità di esecuzione e di adempimento;
- d) i termini di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico da contenersi entro i limiti stabiliti dal presente regolamento;
- e) i criteri di determinazione e l'ammontare della retribuzione delle prestazioni e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- f) la misura massima delle eventuali penali pecuniarie per inadempimento e le modalità per la loro applicazione;
- g) le eventuali garanzie da prestarsi da parte del contraente;
- h) le ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento o per l'esistenza di altri rapporti professionali o di lavoro che risultino incompatibili con l'incarico affidato.
- i) il Foro della Spezia quale foro competente per le controversie.

### **Art. 85 – Modalità di svolgimento degli incarichi**

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico al professionista può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici ed atti, nel rispetto della normativa in tema di accesso ai documenti e dell'eventuale regolamento in materia, predisposto dall'Amministrazione, e di sentire i Dirigenti responsabili ed il personale degli Uffici .
2. Per l'espletamento dell'incarico può essere previsto che l'incaricato possa avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia pur rimanendo unico responsabile dell'incarico conferitegli e senza che ciò comporti ulteriore spesa per l'Ente oltre a quanto concordato contrattualmente.
3. L'amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.
4. Se l'incaricato non procede all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini e secondo quanto stabilito nel contratto, con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, il Dirigente competente prima di dichiarare la risoluzione del rapporto potrà concedere un termine all'interessato per il corretto adempimento.
5. In caso di risoluzione del contratto o revoca dell'affidamento, sarà riconosciuto il compenso per l'opera prestata fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal contratto e nei limiti dell'utilità conseguita dal Comune.

### **Art. 86 - Corrispettivi per gli incarichi**

1. I compensi a percentuale ed a quantità saranno stabiliti utilizzando quale base di riferimento le vigenti tariffe professionali vigenti ed in applicazione dell'art. 2 della Legge 04/08/2006 n° 248 di Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.
2. Può essere previsto, nella convenzione o disciplinare, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

3. Il pagamento dei corrispettivi stabilito dal contratto viene effettuato, di norma, al termine dell'incarico e in base alle norme di contabilità dell'Ente.

4.L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga frazionatamente corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 87 - Pubblicità**

1. L'avviso per la formazione degli elenchi viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi di quanto indicato dall'art. 124 comma 5 del D.lgs 163/2006. L'avviso viene inoltre pubblicato sul profilo del committente, sull'Albo Pretorio e sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale.

2. Gli elenchi una volta formati sono pubblicati sul profilo del committente così come gli eventuali aggiornamenti e modifiche ed è pubblicato e rimane affisso all'Albo pretorio per 15 giorni. Ciascun cittadino può consultare gli elenchi e il registro degli incarichi affidati presso gli uffici comunali.

3. Per l'indagine di mercato quando da effettuarsi a norma degli articoli precedenti, deve essere pubblicato apposito avviso sul profilo del committente e sull'Albo Pretorio.

#### **Art. 88 - Incompatibilità**

1. Per i soggetti affidatari di incarichi le incompatibilità sono previste dalla Legge.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE**

#### **CAPO I - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI**

##### **Art. 89 - Alienazione di Beni Mobili**

1. Il Comune procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni di cui al titolo II a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.
2. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi Comunali.
3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
4. E' consentita la donazione di beni fuori uso di modico valore ad enti o associazioni senza scopo di lucro. La cessione, se non è obbligatoria altra forma, può essere perfezionata con il verbale di consegna. Le eventuali spese di passaggio di proprietà e di trascrizione nei pubblici registri restano a carico del ricevente.

#### **CAPO II ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI**

##### **Art. 90 - Oggetto**

1. Gli articoli che seguono disciplinano, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge n. 127/ 1997, l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, in deroga alle norme di cui alla legge n. 783/1908 e successive modificazioni nonché al regolamento approvato con R.D. n. 454/1909 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti Locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
2. Le procedure previste sono curate dal Servizio Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente.

##### **Art. 91 - Individuazione del Prezzo**

1. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta con

riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.

2. La perizia estimativa deve tenere in considerazione: a) gli obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile; b) la potenziale destinazione d'uso del bene; c) l'ubicazione del bene e la sua consistenza; d) il grado di appetibilità del bene sul mercato; e) il probabile mercato interessato all'acquisizione, configurato in relazione al territorio nazionale, regionale o locale. Tali elementi saranno essenziali al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica da utilizzare.

3. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di riferimento per le alienazioni sul quale saranno effettuate le offerte.

4. A tale prezzo, come sopra determinato, potranno essere aggiunte, a carico dell'aggiudicatario, le spese tecniche sostenute o da sostenere (a titolo esemplificativo e non esaustivo: frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno, spese di pubblicità e pubblicazione).

#### **Art. 92 - Beni Vincolati**

1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali è preceduta dall'espletamento delle formalità liberatorie del vincolo.

2. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti potranno essere compiute le procedure previste per il pubblico incanto.

#### **Art. 93 - Vendita di Beni Soggetti a Diritto di Prelazione**

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l'aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia.

#### **Art. 94 - Procedure di Vendita**

1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: a) procedura aperta; b) procedura negoziata; c) procedura negoziata diretta, in connessione al grado di appetibilità del bene e con la procedura di cui agli articoli seguenti.

#### **Art. 95 - Procedura aperta**

1. E' adottato il sistema della procedura aperta quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale.

2. Al bando di gara pubblicato integralmente all'albo pretorio è data ampia pubblicità, in relazione al valore economico del bene, mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati dal

Dirigente del Servizio, tenendo conto della effettiva loro penetrazione nel mercato, ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.

3. I canali di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate, i giornali a diffusione nazionale, gli annunci in televisione e con apertura di siti Internet, le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea e nel Bollettino Ufficiale della Regione, manifesti.

4. La gara viene effettuata di norma con il metodo della candela vergine oppure con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d'asta indicato nel relativo avviso e con aggiudicazione definitiva ad unico incanto anche in presenza di una sola offerta valida.

5. Quando l'asta si tiene col metodo della estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra: se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.

Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimane accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.

Le offerte devono essere fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.

L'aggiudicazione è fatta dal Responsabile del Servizio, in sede di gara.

6. Quando l'asta si tiene col metodo delle offerte segrete, la presentazione delle offerte deve avvenire nel rispetto delle formalità previste dal bando in modo tale da assicurare il deposito dell'offerta presso l'Ufficio indicato nei termini previsti.

L'apertura delle offerte avviene in seduta pubblica nel modo stabilito nel bando di gara.

L'aggiudicazione è fatta dal Dirigente Responsabile del Servizio, in sede di gara, all'offerta più conveniente per l'Amministrazione Comunale; in caso di parità si procede in conformità a quanto previsto dall'art. 20.

7. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari ad almeno il 5% del valore posto a base della gara e costituita mediante assegno circolare non trasferibile o fidejussione bancaria contenente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del competente Dirigente dell'Ente.

8. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale, firmato dai componenti la Commissione di gara.

9. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto: in contanti alla stipula del rogito. Detta modalità dovrà essere indicata nel bando di gara.

10. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.

11. La cauzione prodotta dal concorrente sarà trattenuta qualora il concorrente aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita, diversamente avrà carattere di versamento in acconto.

### **Art. 96 - Procedura negoziata**

1. Si procede alla vendita con il sistema della procedura negoziata, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 12 dalla legge n. 449/1997, oltre che nei casi in cui l'asta sia risultata infruttuosa, quando la commerciabilità del bene è per l'ubicazione, la consistenza ed il limitato valore, circoscritta ad una cerchia ristretta di interessati e il suo valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi Euro 250.000,00.
2. La trattativa di cui al comma precedente è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento. A tal fine si procede alla pubblicazione mediante affissione di manifesti nell'intero territorio del Comune in cui è situato l'immobile, oppure mediante lettere d'invito ai diretti interessati.
3. Per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, il termine di presentazione delle offerte, la cauzione, la presidenza della gara e la stipulazione del contratto valgono le norme richiamate nei precedenti articoli.

### **Art. 97 - Procedura negoziata Diretta**

1. E' ammessa la procedura negoziata diretta anche con un solo soggetto (in casi eccezionali, ai sensi dell'art. 41, n. 6, R.D. n. 827/1924), nelle seguenti ipotesi:
  - a) qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti;
  - b) quando l'alienazione sia disposta a favore di Enti pubblici;
  - c) quando i beni siano alienati a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti e servizi pubblici o di pubblico interesse;
  - d) qualora per le caratteristiche del bene l'acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati;
  - e) in caso di permuta di cui al successivo art. 99;
  - f) qualora ci si avvalga di operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare.
2. La procedura negoziata diretta è inoltre ammessa anche con più soggetti nei casi in cui sia stata effettuata la procedura aperta e siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide, e comunque nei casi in cui oltre la procedura aperta siano state esperite le procedure di cui all'art. 96. In tali ipotesi il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso della trattativa fino ad un massimo del 20%.
3. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti, è accettata per iscritto dall'acquirente nel corso della trattativa.
4. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto con le stesse modalità di cui al precedente art. 95 comma 9

### **Art. 98 - Offerte per Procura e per Persona da Nominare**

1. Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. La procura deve essere

speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d'asta.

2. Allorché le offerte siano presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.

3. L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l'offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione, o all'atto dell'aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre giorni successivi mediante formale atto di accettazione. In mancanza di ciò l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.

4. In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione.

### **Art. 99 - Permuta**

1. L'organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili con altri di proprietà pubblica e privata o altra utilità, di interesse dell'Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Servizio o da esperto appositamente incaricato, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 91, salvo conguaglio in denaro.



## **CAPO III ACQUISTO DI BENI IMMOBILI**

### **Art. 100 - Acquisto di Beni Immobili**

1. Gli immobili necessari alle finalità del Comune, accertata la convenienza del prezzo, possono essere oggetto di acquisto sul mercato immobiliare. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame.
2. La valutazione circa la congruità del prezzo deve essere effettuata tramite perizia di stima del Servizio Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente o da altro organismo pubblico specializzato.
3. All'acquisto di beni immobili si procede di norma mediante procedura negoziata nei casi in cui la specificità dell'oggetto del contratto non consenta l'espletamento di una procedura di gara.
4. In tutte le altre ipotesi occorre avviare idonee forme di selezione pubblica, tramite la pubblicazione di un avviso.
5. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
6. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori; il venditore è tenuto a prestare garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

**TITOLO IV**  
**LA SERIE NEGOZIALE**  
**CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

**Art. 101 - Competenza alla stipula**

1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente proponente di cui all'articolo 4, comma 2 del presente regolamento. In caso di assenza od impedimento, competente alla stipula è il Dirigente che lo sostituisce così come individuato nel provvedimento presidenziale di conferimento dell'incarico di direzione ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Il Dirigente sottoscrittore stesso ha facoltà di apportarvi eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio, o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.
2. Il Dirigente di cui al comma 1 è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie.
3. I Dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con il Comune, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4<sup>^</sup> grado con l'altro contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell'esecuzione rispetto alla controparte.

**Art. 102 - Modalità di stipula**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 e 59 del presente regolamento in relazione ai contratti relativi a beni, servizi e lavori in economia, le modalità di stipulazione dei contratti, da indicarsi nel provvedimento di aggiudicazione, sono le seguenti:
  - per contratti d'importo superiore ad €40.000,00= o quando ciò è richiesto dalla legge o comunque in considerazione della particolare natura del contratto, atto pubblico notarile, forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata;
  - per contratti d'importo compreso tra €5.000,00= e fino ad €40.000,00= scrittura privata anche non autenticata;
  - per contratti d'importo inferiore ad € 5.000,00= scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio, anche a mezzo di telefax o strumenti informatici o telematici ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.
2. E' altresì ammessa la stipulazione con firma digitale quando si verificano le condizioni stabilite dalla normativa vigente.
3. Competente a rogare i contratti e ad autenticare le sottoscrizioni nelle scritture private è il Segretario Generale del Comune.
4. E' fatta salva la possibilità di demandare l'attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento ed in ogni caso ogni volta che il Dirigente competente lo ritenga

necessario.

5. In caso di assenza od impedimento del Segretario Generale alla rogazione dei contratti ed all'autentica delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce.

### **Art. 103 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti**

1. Dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte del Dirigente competente come indicato al precedente articolo 10, il CDR Gare e Contratti o il CDR Economato e Patrimonio se competente ai sensi del precedente comma, pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione del contratto e ne cura la stesura.

2. Gli adempimenti per la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata autenticata, per i quali si osservano le disposizioni di all'art. 11 del D. Lgs 163/2006, sono curati dal CDR Gare e Contratti. Il CDR Economato e Patrimonio è competente per la stipulazione degli atti di concessione, locazione e per i contratti di cui all'art. 9 comma 2 e 3 del presente regolamento.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10 del Codice dei contratti, la stipula in forma di scrittura privata non autenticata dei contratti d'importo inferiore ad €40.000,00 e per i quali si è svolta la procedura negoziata, è curata dal Dirigente del CDR competente.

### **Art. 104 - Spese contrattuali**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della parte, salvo che la legge o la determinazione a contrattare non dispongano diversamente.

2. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.

3. Il CDR Gare e contratti quantifica i diritti di cui al comma precedente e l'importo delle spese contrattuali necessarie. Gli importi devono essere corrisposti prima della stipulazione del contratto presso la tesoreria comunale.

4. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.

### **Art. 105 - Repertorio e custodia dei contratti**

1. Il CDR gare e contratti custodisce il repertorio generale dei contratti del Comune in cui vengono inseriti in ordine cronologico tutti i contratti dell'Ente stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata. Il contratto una volta inserito a repertorio assume un numero progressivo identificativo. I contratti in originale sono periodicamente rilegati in appositi fascicoli in ordine cronologico.

2. Non sono soggetti a repertoriazione gli atti di cui all'art. 3 lettera a), b) c) del presente regolamento. Gli stessi devono essere conservati dagli Uffici competenti.

3. Responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti è il Segretario Generale che si avvale, a tal fine, del CDR Gare e Contratti.

4. Ogni CDR competente cura la raccolta dei contratti stipulati in forma con scrittura privata non autenticata. I contratti vengono inseriti in tale raccolta con numerazione progressiva e con l'indicazione dei dati essenziali quali data, generalità del contraente, oggetto, tipologia, valore e durata del contratto.

#### **Art. 106 - Originali e copia del contratto**

1. Il contratto è predisposto in un solo originale, salvo che le parti contraenti non abbiano fatto preventiva richiesta di formazione di più originali.

2. Per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata, il CDR Gare e contratti provvede ad inoltrare copia del contratto, con gli estremi di repertoriazione e registrazione alla parte contraente ed al CDR competente, nonché agli eventuali altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.

#### **Art. 107 - Registrazione del contratto**

1. Sono soggetti a registrazione gli atti di cui alla parte 1<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono quindi soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata ai relativi adempimenti provvede il CDR Gare e contratti.

2. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.

#### **Art. 108 - Rinnovo contrattuale**

1. Ai sensi dell'art. 57 comma 7 del D. Lgs 163/2006 è fatto divieto di rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli. Per i servizi e le forniture, il rapporto contrattuale già instaurato con l'aggiudicatario può continuare oltre il termine inizialmente stabilito solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 57 del D.lgs 163/2006.

## **CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 109 – Controlli sull' esecuzione del contratto**

1. Il Dirigente sottoscrittore del contratto è tenuto ai controlli ed alla vigilanza necessari ad assicurare il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, i rimedi del caso ed applicare le sanzioni previste nel contratto stesso ed evitando pregiudizi per l'Ente.
2. Restano salve per gli altri dirigenti, le specifiche competenze come individuate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dagli altri strumenti di organizzazione e/o di programmazione dell'Ente.

### **Art. 110 - Consegna in pendenza di stipulazione**

1. Dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, nelle more della stipulazione contrattuale, può procedersi, ai sensi di legge e di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs 163/2006, alla consegna dei lavori in via d'urgenza dei lavori o all'avvio delle prestazioni nel caso di servizi e forniture.
2. Prima della consegna in via d'urgenza dei lavori o dell'avvio delle prestazioni nel caso di servizi e forniture, l'appaltatore deve dare dimostrazione delle coperture assicurative previste dal capitolato.
3. Il contratto costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute. Tuttavia nel caso in cui, dopo la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'avvio delle prestazioni nel caso di servizi e forniture, non si addivenga alla stipula del contratto, si procederà al solo rimborso delle spese sostenute dall'esecutore.

### **Art. 111 - Contratti aggiuntivi**

1. Sono ammesse, nei limiti previsti dall'art. 57, c. 5, lett.a) Dlgs. 163/2006 e dall'art. 125, c.10. lett.b) D.Lgs. 163/2006, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 114 del Dlgs 163/2006 e le norme da esso richiamate.
3. Per l'integrazione di contratto e per l'affidamento di prestazioni complementari o di completamento, si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.

### **Art. 112 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'esecutore**

1. I contratti d'appalto non possono essere ceduti, a pena di nullità.
2. Non è considerata cessione di contratto la novazione soggettiva del contraente quando trattasi di cambiamenti ininfluenti ai fini dell'esecuzione del contratto a giudizio dell'Amministrazione.
3. Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto sono disciplinate in base all'art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

### **Art. 113 – Collaudo, regolare esecuzione e verifica di conformità**

1. Le prestazioni oggetto di contratto sono soggette a collaudo nel settore dei lavori e di verifica di conformità per le forniture e per le prestazioni di servizi da effettuarsi nei termini e nei modi previsti dagli articoli 141, 120 del D.lgs 163/2006 e dalla normativa da essi richiamata..
2. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del Dirigente prevedere nel capitolato speciale d'appalto, in luogo del certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione. Il Dirigente provvede con propria determinazione all'approvazione del collaudo o di regolare esecuzione sono approvati con determinazione dirigenziale.

### **Art. 114 - Penali**

1. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere sempre previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata, in ammontare fisso o in percentuale rispetto all'importo contrattuale, in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dell'esecuzione.
3. Il capitolato d'appalto indica i termini e le modalità per la contestazione delle inadempienze e per l'applicazione delle penali fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente sofferti dall'Ente.

### **Art. 115 – Clausole compromissorie**

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti dell'Ente relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del D.lgs 163/2006, non possono essere deferite ad arbitri.

### **Art. 116 - Disposizioni finali ed abrogazioni**

1. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
2. E' abrogato il precedente "Regolamento dei Contratti" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/04/1997.